

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

485^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935);

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (26), d'iniziativa del senatore Cavazzuti e di altri senatori;

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori;

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

SPITELLA (DC) 4

BOMPIANI (DC), relatore 9 e passim

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 e passim

* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) . Pag. 22 e passim

POLLICE (Misto-Fed. Verdi) 23 e passim

CALLARI GALLI (PCI) 23 e passim

VESENTINI (Sin. Ind.) 25 e passim

* LONGO (PCI) 35, 62

NEBBIA (Sin. Ind.) 46

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 64

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 64

Annunzio di presentazione 64

GOVERNO

Trasmissione di documenti 65

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 65

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Andò, Argan, Bo, Butini, Cappelli, Emo Capodilista, Evangelisti, Giugni, Granelli, Graziani, Leone, Meraviglia, Mezzapesa, Natali, Onorato, Pasquino, Pizzo, Postal, Pulli, Senesi, Torlontano, Vella, Vercesi, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Autonomia delle università e egli enti di ricerca» (1935);

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (26), d'iniziativa del senatore Cavazzuti e di altri senatori;

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori;

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

**«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca»
(2047), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1935, 26, 1483, 1813 e 2047.

Riprendiamo la discussione generale, aperta nella seduta di ieri.

È iscritto a parlare il senatore Spitella. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, con l'esame di questo provvedimento giunge a conclusione, almeno per il Senato, una stagione intensa di provvedimenti legislativi riguardanti l'università. Da più parti ci si è domandato per quale motivo, dopo tanti anni di inerzia legislativa pressochè totale, giunga a compimento un insieme di leggi di riordinamento dell'università italiana e degli enti di ricerca che dà un'impostazione largamente innovatrice a tutto quel comparto così importante della vita nazionale. Ritengo che sia ricco di interesse l'esame delle circostanze che hanno portato a tale accadimento, anche se non è possibile soffermarsi ampiamente su tale tematica in questo momento.

La Democrazia cristiana ritiene di poter dare il proprio contributo ed assenso convinto all'approvazione di questo disegno di legge in quanto esso (accompagnandosi agli altri provvedimenti) si ispira ad un modello che corrisponde largamente alla visione dei democratici cristiani in materia universitaria.

In sostanza il provvedimento – come è noto – si fonda essenzialmente sul principio dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Il concetto di autonomia venne sostenuto con grande convinzione nell'ambito dell'Assemblea costituente dai democratici cristiani. Infatti, è noto che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Carta costituzionale, che sancisce che «Le istituzioni di alta cultura, universitaria ed accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi...» fu introdotta su proposta degli onorevoli Dossetti, Moro e Gronchi e fu accettata dai costituenti, ivi compreso Concetto Marchesi il quale aderì a questa formulazione, dopo una qualche esitazione, con la condizione che venisse aggiunto il concetto del rispetto dei «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Procedendo nell'esame di merito del modello che ci troviamo dinanzi in questo momento, non è difficile ricordare come gran parte degli elementi costitutivi di tale modello fossero già presenti nel disegno di legge presentato nel maggio del 1965 dall'allora ministro Gui sulla base dei risultati della Commissione d'indagine che, sotto la presidenza dell'onorevole Ermini, operò negli anni dal 1962 al 1965. Desidero rivolgere un pensiero cordiale di apprezzamento a questi due illustri colleghi che hanno fatto parte di questa Assemblea.

Quel disegno di legge (n. 2314) conteneva già l'introduzione del diploma di primo livello, del dottorato di ricerca, dei dipartimenti, della struttura di facoltà e dei corsi di laurea che qui confermiamo, della partecipazione delle rappresentanze studentesche agli organi di governo universitari. La sostanza del modello attuale, dunque, era già in quel disegno di legge che, come è noto, fu avversato da più parti proprio perchè in quel momento emergevano alcune visioni utopiche partico-

larmente enfatizzate, come quella del docente unico, delle promozioni automatiche di carriera e come la visione esasperatamente centralistica e precettistica che riteneva di inserire in testi legislativi minuti tutto il possibile; d'altra parte si reclamava il superamento della distinzione tra le materie fondamentali e quelle complementari, in nome di una liberalizzazione dei piani di studio che poi si rivelò particolarmente pericolosa ai fini della formazione scientifica e professionale dei giovani studenti. Insomma, una serie di tesi che sono state via via superate ed abbandonate ormai quasi universalmente che però determinarono quella situazione di difficoltà che ha caratterizzato gli anni '70 ed anche gli anni '80.

La conseguenza di questo fatto – che ha suscitato rimpianti e atteggiamenti di rammarico da parte di larghi strati del mondo accademico che pure avevano avversato duramente il disegno di legge n. 2314 – è stata una sorta di blocco dell'attività legislativa perchè naturalmente la Democrazia cristiana e altri partiti della maggioranza non ritenevano di poter accettare queste impostazioni e fu una fortuna che tali posizioni utopistiche non furono accettate.

Oggi si è determinata una situazione nuova e diversa: il modello di una università fondata sulla autonomia, con le articolazioni cui mi sono riferito che in gran parte erano già contenute nel provvedimento n. 2314, trova un largo consenso. Va dato atto alle forze politiche della maggioranza e anche dell'opposizione – almeno in alcuni ambiti – di aver concorso a realizzare questo consenso generalizzato e va dato atto al ministro Ruberti di aver favorito e per certi aspetti determinato l'incontro tra la Democrazia cristiana, i partiti laici e il Partito socialista sullo schema che è alla base dell'insieme dei provvedimenti legislativi che andiamo ad approvare.

Non credo sia prudente oggi fare delle previsioni sicuramente ottimistiche perchè tutte le riforme di grande respiro hanno bisogno della verifica concreta nei fatti; tuttavia ritengo che allorchè il quadro sarà completo con questa seconda legge sull'autonomia e con le integrazioni ai provvedimenti sul personale, nonchè con la legge sul diritto allo studio, avremo dato all'università italiana un sistema di certezze legislative di cui l'università ha bisogno per uscire da una fase che ha avuto delle caratteristiche per certi aspetti di attesa, per altri di rinvio e per altri ancora di sospensione di provvedimenti, il che indubbiamente non ha contribuito a favorire lo sviluppo dell'università stessa.

Venendo ad alcune riflessioni molto sintetiche sul testo vorrei sottolineare in primo luogo che si è parlato di un ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge. Devo dire che la 7^a Commissione del Senato ha lavorato a ritmo estremamente sostenuto e intenso per affrontare un tema di così grande rilievo, insieme con gli altri provvedimenti – in materia universitaria soprattutto quello sugli ordinamenti didattici –, e certamente non sarebbe stato possibile far bene, più sollecitamente; credo che il collega Vesentini sia convinto quanto me della tabella di marcia che abbiamo rispettato e quindi dire che siamo in ritardo mi pare un'affermazione che non abbia motivazione. Voglio qui ringraziare il relatore e tutti i colleghi della Commissione per quanto hanno fatto, nonchè i Presidenti e i membri della 1^a e della 5^a Commissione che nel giro di pochissimi giorni hanno

formulato i loro pareri su un testo così ampio e complesso. Voglio inoltre rendere testimonianza alla volontà del Presidente del Senato di portare subito il provvedimento all'esame dell'Aula proprio per affrettare al massimo i tempi di una legge certamente molto attesa nelle università, attesa più di quanto si immagini, proprio perchè le università, che pure già da alcuni mesi hanno la facoltà di avviare l'adozione dei nuovi statuti, desiderano che questa legge arrivi ad indicare gli spazi di operatività degli statuti stessi.

Volendo toccare soltanto alcuni dei punti affrontati dal disegno di legge, sottolineerò in primo luogo che la Commissione ha individuato all'articolo 2 una formula a mio avviso adeguata, affermando che «le università sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato», definendo così, in stretta aderenza con il dettato costituzionale, il carattere delle università. Esse infatti non sono organi dello Stato, come forse potevano essere considerate in precedenza, ma non sono nemmeno enti pubblici da paragonare ad analoghe istituzioni di altro tipo: esse si configurano come una categoria a sè nei termini concettuali individuati dalla Costituzione.

Occorre altresì valutare se il testo del provvedimento pecchi in eccesso o in difetto nei confronti della autonomia da lasciare alle università. In realtà il disegno di legge contiene una serie di norme piuttosto precise, almeno in alcuni punti; tuttavia credo che gli spazi di autonomia garantiti siano molto ampi. Infatti, se c'è una preoccupazione, è proprio quella di avere dalle università una risposta che sia effettivamente in senso autonomistico; la sensazione che si ha, cogliendo anche il significato dei dibattiti che si sono svolti, degli studi, delle proposte e delle varie elaborazioni, è che ci sia invece una eccessiva cautela da parte delle università stesse, le quali si muovono con una certa pigrizia sul piano della realizzazione di ordinamenti autonomi. Credo che il provvedimento lasci ampie possibilità per concretizzare questa impostazione largamente pluralistica del modello universitario, ma le università sembrano eccessivamente caute. L'esperienza dirà se queste preoccupazioni sono fondate; spero che dalla legge venga un impulso in senso opposto.

Vorrei affrontare una seconda questione, concernente il rapporto con il privato. Come è noto, questo è uno dei temi che ha animato il dibattito soprattutto nel mondo studentesco determinando le prese di posizione, anche molto vivaci, della cosiddetta «pantera». Credo che il testo proposto dalla Commissione sia molto netto e molto esplicito nel momento in cui stabilisce che lo Stato garantisce di fornire i mezzi necessari, per tutto quanto attiene allo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca, della ricerca di base, alle università statali e può, nell'ambito delle norme di legge, dare contributi, naturalmente parziali, in questa direzione alle università non statali. Una volta definito codesto elemento fondamentale, la possibilità che poi le università si aprano al concorso di finanziamenti da parte di enti e di privati, credo che non dovrebbe costituire motivo di preoccupazione per nessuno. Nei paesi più avanzati del mondo occidentale, del resto, tale tipo di prassi è largamente seguito e non esistono motivi di preoccupazione in ordine alla garanzia del mantenimento dell'autonomia delle università. Le norme che impongono la trasparenza nel comportamento in questo

settore, la norma che fa affluire al bilancio delle università il 15 per cento delle somme erogate da privati, anche per commissionare ricerche, affinché l'università le destini pure ai settori meno collegati a tale attività di carattere esterno, ci permettono di dare su questo tema un giudizio di tranquillità.

Caso mai, collega Vesentini, credo che il rischio che si corre è quello opposto: non che ci siano troppi finanziamenti provenienti dall'esterno, ma che al contrario ce ne siano pochi o pochissimi, proprio perchè nella società italiana non esiste la tradizione di utilizzare le università per portare avanti il complesso delle attività di ricerca.

Una parola vorrei aggiungere ora a proposito del secondo tema, cioè quello della partecipazione degli studenti. Ritengo che in proposito il provvedimento abbia realizzato un giusto equilibrio nel garantire un'ampia presenza degli studenti negli organi di governo fino al massimo organo che è il senato accademico, suscitando anche – perchè non dirlo? – qualche preoccupazione da parte dei docenti. Ritengo però che quella compiuta sia una scelta giusta a favore della componente essenziale dell'università. Negli incontri che abbiamo avuto con le rappresentanze studentesche, del resto, sia dei movimenti nazionali dei partiti sia, per quel poco che ciò è stato possibile, con le espressioni del cosiddetto movimento studentesco, abbiamo potuto verificare che le richieste muovevano nel senso di una partecipazione significativa alle sedi deliberanti che non poteva però naturalmente invadere sfere di competenza dei docenti e dei ricercatori, quando essi abbiano una attinenza specifica con l'aspetto più direttamente scientifico e culturale. Tuttavia sia in questo provvedimento sia in quello concernente gli ordinamenti didattici, vi sono spazi che riguardano anche l'attività didattica concessi agli studenti, e l'introduzione del senato degli studenti credo si rivelerà uno strumento di grande significato e pregnanza al di là di taluni scetticismi che pure sono affiorati nel corso di questa discussione.

Intendo poi soffermarmi sul settore dell'autonomia organizzativa e finanziaria. Al riguardo mi sembra necessario che siano ben individuati nel testo – e qualche emendamento della maggioranza muove proprio in questa direzione – i vari regolamenti, quello didattico di ateneo, quello di amministrazione e il regolamento organizzativo, affinché ci sia veramente chiarezza nell'elaborazione di questi regolamenti, che sono di rilevanza fondamentale, da parte dei singoli atenei. Qui mi permetto di toccare anche il tema del rapporto con gli organi di controllo. È noto che la legge n. 168 ha abrogato, salvo che per il personale, il controllo della Corte dei conti sugli atti delle università, avendo concesso alle stesse la possibilità di adottare dei regolamenti in deroga alla legge sulla contabilità generale dello Stato e quindi sottraendo a procedure di controllo minuto un'attività che deve svolgersi, se vogliamo veramente che si realizzi l'autonomia, con caratteristiche di managerialità e di tipo privatistico.

Sono sorte delle discussioni in merito, e vi è stata anche una pronuncia da parte della Corte dei conti che fa sorgere qualche perplessità. È bene, pertanto, che sia ribadito il concetto che il controllo della Corte dei conti è un controllo successivo, che avviene non attraverso la verifica dei singoli atti, ma esclusivamente attraverso una

valutazione da parte della Corte dell'attività in generale delle università nonchè la redazione di una relazione da presentare al Parlamento. Non si deve d'altronde cercare di far rientrare dalla finestra quello che del dettato legislativo è uscito dalla porta, non per il desiderio di demolire dei comparti di attività della Corte, che sono rispettabilissimi, ma per la necessità di sottrarre la gestione dell'attività di istituzioni di ordine scientifico ad una pesantezza di formalità burocratiche che finirebbero, attraverso la forma, per uccidere la sostanza operativa di queste entità, che vogliamo capaci di un lavoro intenso e spedito.

Per avviarmi alla fine di questo intervento, vorrei spendere qualche parola sulla questione del personale, per sottolineare come non si debba sottovalutare il valore della legge n. 28 del 1980, che è l'unico provvedimento di grande rilievo degli ultimi venticinque anni e che, bene o male, è riuscita a riportare notevole serenità nel mondo universitario. Tuttavia, vi sono delle debolezze nel provvedimento che vanno corrette. Non era il caso di introdurre questa materia nel testo, e bene ha fatto la Commissione, con il consenso del Governo, a tenerla separata; però è chiaro che l'adozione di un provvedimento sul personale è particolarmente urgente, per cui è auspicabile che essa possa avvenire sollecitamente. In quella sede – ma il preannuncio è bene che sia fatto fin da ora – occorrerà affrontare meglio la questione degli organici sia del personale docente, sia di quello non docente, con la considerazione della stessa dinamicità degli organici.

Nel testo elaborato dalla Commissione è stata inserita una norma che garantisce la possibilità di intervenire, anche per quanto riguarda le cattedre di insegnamento, nell'utilizzazione razionale di esse, tutte le volte che si renderanno vacanti per l'uscita di un professore, verificando se sia opportuno conservarle nell'ambito delle diverse facoltà e degli insegnamenti già assegnati o se invece trasferirle, anche in relazione alla dinamica della popolazione universitaria, in altri settori. La norma introdotta dalla Commissione sottrae però le scelte alle occasionali maggioranze che si possono determinare nelle sedi universitarie e le riconduce alla sede della programmazione nazionale proprio per garantire il giusto equilibrio della distribuzione dei posti. Certo, bisognerà fare un passo innanzi con riferimento anche agli *standards* nazionali ed internazionali e misurare bene il tipo di evoluzione da assegnare al rapporto fra professori associati e ricercatori, affinché le piante organiche risultino adeguate alle necessità dell'università.

Per gli enti di ricerca vorrei evidenziare solamente un aspetto. L'esigenza di un intervento legislativo in questa materia è universalmente riconosciuta. Ciò non significa che si senta la necessità di innovare là dove l'ordinamento, il funzionamento e l'esperienza realizzata hanno fatto riscontrare dei risultati largamente positivi. Siamo tutti convinti del valore dell'opera del Consiglio nazionale delle ricerche, da un lato, e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, come degli altri istituti scientifici ed enti di ricerca non strumentali, dall'altro. Vogliamo garantire che questo tipo di risultati positivi possa essere mantenuto.

Riteniamo tuttavia ci siano alcuni elementi di innovazione che vanno introdotti e soprattutto che debba essere stabilita la maniera per assicurare agli enti di ricerca, attraverso i regolamenti, quella autonomia che abbiamo riconosciuto alle università. Nel testo al nostro esame c'è

lo sforzo di adottare dei modelli e degli schemi di intervento che siano il più possibile analoghi rispetto a quelli delle università. L'esperienza ci dirà se questo dettato legislativo sarà adeguato e sufficiente.

Mi sembra però sia opportuno cogliere questo spirito di innovazione nella continuità. D'altra parte, l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e le motivazioni – almeno alcune delle motivazioni fondamentali – che abbiamo dato alla sua creazione confermano l'esigenza di un coordinamento soprattutto per le grandi attività a livello nazionale ed internazionale. Nel momento in cui il nuovo Ministero porta al massimo livello della guida della politica nazionale il tema dell'approntamento da parte dello Stato di sempre più cospicui mezzi, è chiaro (lo abbiamo detto approvando la prima legge) che c'è un'esigenza di coordinamento per evitare sprechi, duplicazioni e quant'altro. È evidente che la legge relativa agli enti di ricerca dovrà prevedere i modi attraverso i quali lo Stato può realizzare questo coordinamento.

Infine, sottolineo l'importanza della creazione dell'Istituto di ricerca e documentazione, perchè è viva l'esigenza nel nostro paese di una sede in cui sia possibile valutare i risultati di una attività ormai diventata di dimensioni imponenti. Non si è ritenuto di arrivare a delle forme organiche e permanenti di controllo, perchè ciò investiva dei delicati problemi di autonomia proprio nel momento in cui la stessa autonomia veniva affermata. Tuttavia, la possibilità di promuovere delle verifiche sull'attuazione di grandi progetti di interesse nazionale ed internazionale è un elemento che potrà dare risultati largamente positivi.

In conclusione, dopo aver rilevato l'importanza dell'articolo 25, che estende alle università non statali la normativa generale, pur garantendo gli spazi di ulteriore autonomia che queste hanno titolo ad esercitare, vorrei formulare l'auspicio che nei prossimi giorni anche il disegno di legge sul diritto allo studio, al quale si dedica con tanta passione un Comitato ristretto della Commissione presieduto dalla senatrice Manieri, possa arrivare a conclusione. Così – come dicevo all'inizio – da parte del Senato sarà completo il quadro di questa fortunata stagione di riforme, che speriamo sia produttrice di risultati largamente positivi nell'interesse dell'università italiana. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, cercherò di tirare le conclusioni di questo dibattito abbastanza nutrito e comunque molto interessante, anzitutto ringraziando i colleghi per i loro interventi e la collaborazione data anche in questa sede dopo quella, ampia e testimoniata, già fornita in Commissione.

Credo che generale sia apparsa la consapevolezza dell'importanza del provvedimento che stiamo esaminando per l'università italiana. Questo giudizio è stato ripetuto da tutti coloro che hanno preso la parola in questa Aula.

La senatrice Callari Galli, che ha svolto un intervento molto interessante e motivato nella sua ottica, ha parlato di «giorno atteso dalla Costituzione».

Il senatore Strik Lievers – che pure si è dissociato sotto molti aspetti dal testo della Commissione – ha lodato l'iniziativa di pervenire finalmente all'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione con una legge specifica.

La senatrice Manieri ha parlato di un provvedimento di grande portata, mentre il senatore Spitella ha giustamente richiamato poco fa la lunga stagione delle riflessioni in dottrina, a partire dalla Costituzione sino ai nostri giorni, e tutti gli sforzi parlamentari e dell'apparato amministrativo dello Stato posti in essere per giungere a questo traguardo.

Altri colleghi hanno richiamato la processualità del nostro sforzo, che si sta svolgendo soprattutto in questa decima legislatura e nel quale si iscrive anche questo disegno di legge, peraltro anticipato dallo sforzo compiuto nell'ottava legislatura e solo parzialmente da quei tentativi di approfondimento che vi sono stati in sede parlamentare nella passata legislatura. Logicamente, nella storia del paese vi sono degli andamenti oscillanti di produzione legislativa specifica man mano che i nodi vengono al pettine.

Il senatore Arduino Agnelli ha riconosciuto che questo è un edificio che si aggiunge agli altri che abbiamo già costruito nella attuale legislatura.

Mi sembra che anche la senatrice Bono Parrino abbia centrato egregiamente il problema quando ha parlato del significato intrinseco che ha questo provvedimento nel superare la tendenza al centralismo amministrativo, dando maggiore autonomia alle strutture periferiche; in questo caso, le università e i centri di ricerca.

Il senatore Coletta ha sottolineato opportunamente che nella marcia di avvicinamento all'Europa, che si fa sempre più tumultuosa man mano che passano i mesi e che ci chiama ad una consapevolezza sempre maggiore di questo traguardo, anche il provvedimento al nostro esame apporta un contributo ad un settore così delicato e importante qual è quello delle università.

A fronte di queste valutazioni positive, nel dibattito vi sono state anche voci dissenzienti. Infatti, la senatrice Callari Galli vede ancora nel provvedimento una impostazione centralistica (che invece la senatrice Manieri ha nettamente rifiutato) rilevando nel testo del disegno di legge un'ipotesi di neodirigismo – come l'ha chiamato – o di neocentralismo ministeriale.

I senatori Longo e Montinaro si sono dichiarati delusi per il settore degli enti; il senatore Longo ha parlato soprattutto di un'occasione mancata, addirittura di un «parto distocico» che non ha dato luogo ad un prodotto sano. La senatrice Callari Galli ha manifestato delusione per le speranze che si erano aperte in base ad una ipotesi portata avanti dal proprio Gruppo parlamentare, che avrebbe potuto trovare un maggiore accoglimento nel testo proposto dalla Commissione.

Qualcuno ha addirittura insinuato che ci siamo mossi con una fretta immotivata. Ritengo che questa sia un'affermazione paradossale, che non ha alcun significato, che è solo dialettica e non ha alcuna

concretezza. Non solo stiamo lavorando da un anno e mezzo (sono state tenute 33 sedute intense dalla Commissione), non solo è stata eseguita un'indagine conoscitiva ed abbiamo visitato quattro diverse capitali europee per informarci sulla situazione, ma la Commissione ha proposto un testo che testimonia - nel carattere analitico - il nostro lungo sforzo di approfondimento. Non c'è alcuna fretteolosità e respingiamo questo giudizio, che naturalmente potrebbe pesare sul nostro lavoro, ed affermiamo, invece, la nostra volontà di continuo perfezionamento, che si manifesterà anche in quest'Aula con la presentazione di alcuni emendamenti da parte della maggioranza per apportare ulteriori ritocchi, soprattutto di carattere tecnico, alla definizione di determinati articoli (in particolar modo, quelli che riguardano gli enti di ricerca meritano approfondimento).

Dobbiamo tener presente che l'articolo 16 della legge n. 168 del 1989 attende applicazione. Questo è il vero motivo della necessità di procedere con consapevolezza, ma anche con decisione, mediante iniziative adatte a tale situazione e per dare attuazione a quella norma. L'articolo 16 è molto importante. Infatti, se riusciremo - come mi auguro - a trasmettere rapidamente il testo alla Camera dei deputati e ad ottenere in quella sede una lettura (pur aperta alla libertà di valutazione dei nostri colleghi) in tempi relativamente rapidi, potremo veramente dare alle università quelle certezze e quelle linee guida sulle quali poi potranno operare i nuovi statuti. Quello della redazione dei nuovi statuti e regolamenti è un aspetto fondamentale al quale questa legge ci richiama, perchè è su di esso che assume rilevanza il problema della autonomia. Evidentemente, quest'ultima potrà essere realizzata se noi avremo dato linee ed indicazioni precise alle università, se cioè avremo stabilito quei famosi limiti delle leggi dello Stato in base ai quali si interpreta, ai sensi della Costituzione, l'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

Senatore Strik Lievers, ciò spiega forse quel silenzio accademico che lei ha denunciato con meraviglia. Non si tratta di un silenzio fatto di indifferenza e di non partecipazione, ma di consapevolezza per accertare prima di riunirsi in Senato accademico «costituente» quali sono le linee che il Parlamento nella sua responsabilità vuole dare al mondo operativo. Sono convinto che nell'intervallo che trascorrerà tra l'esame del provvedimento da parte del Senato e quello da parte della Camera si aprirà un dibattito e si darà una valutazione sia dottrinale, sia dialettica proprio su questo argomento nell'ambito dell'Università. Sarà un bene, perchè potremo avere una testimonianza ed un primo *feedback* del nostro lavoro attraverso la voce di persone competenti e direttamente interessate al migliore funzionamento dell'Università.

Prima di considerare qualche problema più specifico, desidero sottolineare che condivido quanto ha sostenuto ieri il senatore Arduino Agnelli, e poi è stato ripreso questa mattina dal senatore Spitella, a proposito della lunga evoluzione della cultura storico-politica, che ha portato anche alla stesura dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare, ho molto apprezzato il suo riferimento al grande giurista Capograssi e alla sua interpretazione, che vedeva nelle costituzioni moderne più il catalogo delle divergenze che non l'indice delle convergenze; tuttavia assumo anch'io quei caratteri di relativo ottimismo che i senatori Agnelli e Spitella ci hanno indicato rispetto a questo specifico tema.

Certamente questo viaggio alla ricerca delle convergenze è stato molto lungo ed è durato anni, interessando aspetti come quelli dell'accademia, delle facoltà e degli enti di ricerca, però non vi è dubbio che nella fase attuale abbiamo raggiunto un orientamento ed un consenso maggiore rispetto alla posizione di elevato dissenso che si registrava qualche anno fa. Devo quindi rivolgere un ringraziamento a tutti i membri della Commissione per l'opera «tecnica svolta», cui hanno partecipato tutti i Gruppi, nessuno escluso, per cercare di arrivare ad una chiara formulazione delle norme; devo anche esprimere, però, disappunto per il fatto che questa partecipazione alla formulazione delle norme, così notevole ed importante, non si traduce ora in una piena assunzione anche delle responsabilità politiche conseguenti. Ciò fa parte, comunque, della dialettica fra i partiti!

Credo che siamo tutti d'accordo nel condurre la battaglia per migliorare le posizioni della cultura e dell'istruzione superiore, intesa come università e come enti di ricerca, rispetto ai mezzi che lo Stato ci riserva. Si tratta di una battaglia che abbiamo sempre condotto in comune - indipendentemente dall'appartenenza politica - per ottenere maggiori investimenti finanziari, per rilanciare il problema dell'edilizia universitaria, che si porrà con urgenza quando affronteremo le questioni relative ai mega-atenei, per il completamento del quadro normativo riguardante il diritto allo studio, che sappiamo essere in fase molto avanzata presso la Commissione di merito. Abbiamo infatti un'agenda stracolma di problemi che stiamo affrontando con quel metodo e quella sistematicità che si richiedono per un argomento così difficile.

Mi sembra allora molto paradossale e da non accogliere la posizione assunta dal collega Vesentini, che ha rivestito i panni quasi di un nuovo Savonarola: forse sarà la sua provenienza pisana, quindi molto vicina a Firenze, che gli consente questo atteggiamento, teso quasi a fustigare la nostra Commissione e a stigmatizzare quanto non è stato fatto dal Governo e dalla Commissione stessa! Si tratta di problemi che richiedono tempi adeguati e probabilmente la fretta e la volontà di dimostrare la necessità di provvedere presto porterebbero a richiedere una risoluzione in tempi più ravvicinati sul piano giuridico e legislativo rispetto ai tempi effettivi: possiamo certamente ricercare tempi più ravvicinati, ma ciò non significa che non stiamo lavorando nella giusta direzione!

Qualcuno ha affermato che «abbiamo avuto paura» dell'autonomia e che abbiamo trascurato tutte le potenzialità che tale concetto ci poteva proporre. Personalmente, non sono d'accordo; abbiamo voluto fissare una serie di equilibri finalizzati all'esplicazione di tutte le funzioni che ciascun gruppo o categoria rende opportuno si manifestino nell'ambito di organismi complessi come le università e gli enti di ricerca. Certamente si possono prevedere vari assetti tra le diverse posizioni e a seconda delle partecipazioni quantitative, ma queste ultime nel settore di cui ci stiamo occupando non presentano - in ogni caso - le stesse implicazioni, ad esempio, di quelle relative al voto uninominale, che viene affidato a tutti i cittadini perchè tutti godono dello stesso diritto elettorale. Si tratta di «funzioni» esplicate secondo una preparazione ed un ruolo diversi e che di conseguenza, in quanto tali,

devono essere esplicitate con delle varianti di responsabilità rispetto ad un criterio assolutamente paritario che, in qualche modo, può essere proposto.

Vorrei dire, poi, che noto una certa incongruenza da parte di taluni rappresentanti dell'opposizione nell'aver proposto un disegno di legge, come quello presentato dal senatore Cavazzuti e da altri colleghi che poi non è stato assolutamente sostenuto nel corso dei lavori parlamentari; anche questo va richiamato come un elemento che, secondo me, rende molto deboli certe argomentazioni delle opposizioni. Allo stesso modo, non mi convincono le accuse circa una composizione squilibrata degli organi di gestione degli atenei, il peso attribuito alle varie componenti della vita dell'ateneo ed altri rilievi ancora.

Credo, invece, che ci sia un fatto molto positivo, anche se il relatore ha manifestato qualche riserva sull'argomento: mi riferisco all'aumentata partecipazione degli studenti alla vita accademica in tutti i settori. Le mie riserve, che non esito a richiamare anche in questa sede (perchè ciascuno di noi deve avere la correttezza di sostenere le proprie posizioni), attengono alla partecipazione degli studenti al senato accademico. È stato detto che questo è finalmente l'abbattimento del *Sancta Sanctorum*, ma non è questo il criterio con il quale valutare il fatto; non si tratta dello sfondamento di una linea Maginot, ma dell'introduzione di un criterio di cogestione in materie che invece potevano essere affrontate con il criterio, molto più idoneo, a mio parere (naturalmente, è un parere del tutto personale), del «dialogo» tra due diverse componenti e due differenti organi. Quindi, plaudo all'organo rappresentativo degli studenti; sono personalmente perplesso, ma accetto la posizione della maggioranza, sulla partecipazione degli studenti al senato accademico.

C'è poi una questione sollevata dal senatore Strik Lievers che mi piace sottolineare e richiamare perchè la ritengo molto importante. È l'ipotesi che valorizzando molto i problemi dell'organizzazione didattica e affidando non solo agli statuti, ma anche ai regolamenti l'attuazione della erogazione didattica, si venga ad intaccare in qualche modo il principio della libertà didattica e di ricerca assicurato dalla Costituzione ai singoli docenti: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Sono sensibile a questa posizione teorica, però devo dire che nulla c'è, nel testo che ci accingiamo ad approvare, che venga a superare quanto è già stato previsto nella legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica circa l'autonomia di questo settore, cioè negli articoli relativi all'autonomia didattica e scientifica della legge n. 168 del 1989. Peraltro, su questo argomento non sono venute obiezioni dalla sede più alta, cioè dalla Commissione affari costituzionali, che avrebbe potuto rilevare questa incongruenza. Certamente in una società così organizzata e di strutture così articolate come è l'Università moderna, fondata su centinaia di docenti e migliaia di studenti, c'è la necessità di regolamentare con un sano pragmatismo anche queste funzioni didattiche, ferma restando la libertà didattica e di ricerca come espressione incoercibile del proprio pensiero.

Sono convinto, comunque, che se si vuole riaffermare questo principio in maniera chiara anche in questo provvedimento, nella sede opportuna si potrà trovare una formulazione che sottolinei la libertà di

ricerca e di didattica dei docenti come singoli, ferma restando l'architettura dell'organizzazione didattica come concepita in questo disegno di legge. Mi permetta, tuttavia, il senatore Strik Lievers di affermare che ciò si può ottenere senza dover introdurre un ulteriore organo di verifica che avrebbe – quello sì – una funzione di controllo sulla libertà di ricerca dei singoli docenti e non favorirebbe quel processo di libertà che è affidata anche alla «collegialità» dei docenti nell'ambito delle facoltà, dei dipartimenti e delle strutture.

Credo che nel complesso si sia realizzato un valido e sostanzioso equilibrio tra le funzioni dei docenti e le funzioni degli studenti e fra tutte le categorie.

Mi soffermerò ora, sia pure molto rapidamente, sugli enti di ricerca. Su tale aspetto si sono trattenuti soprattutto i senatori Vesentini, Longo e Montinaro. Occorre sottolineare che i colleghi Longo e Montinaro, con molta competenza e con riflessioni pacate, hanno manifestato la volontà di collaborare per trovare soluzioni migliori; invece, mi è sembrata piuttosto stupefacente la richiesta, avanzata dal senatore Vesentini, di uno stralcio di tutta la parte del testo elaborato dalla Commissione riguardante gli enti di ricerca. Così facendo si ribalterebbe tutta la linea che abbiamo seguito fin dall'inizio di questa decima legislatura e, soprattutto, si renderebbero sempre più distaccati i problemi e si renderebbe sempre più lontana la possibile «equiparazione» tra università e taluni enti di ricerca di carattere particolare sotto il profilo dell'autonomia costituzionalmente garantita; argomenti che, se non trattati insieme con norme che li rendano più omogenei, delineando anche visivamente la sede in cui considerarne congiuntamente gli aspetti, e se affrontati dunque in disegni di legge separati, a mio parere, creerebbero un ulteriore fossato tra queste due entità. Invece, con la volontà di tutti – e questo va ricordato – abbiamo riconosciuto degni della classificazione di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione sia le università che gli enti di ricerca. Certo, ci sono ancora dei problemi da affrontare, come ad esempio quello della strumentalità o meno dell'ente. Allora, affrontiamoli: nessuno si tira indietro; non abbiamo preso alcuna nuova posizione al riguardo, mentre abbiamo semplicemente ripetuto quanto è scritto nella legge n. 168 del 1989. Adesso si tratta solo di dare applicazione a quelle norme. Gli apporti della commissione Giannini e i contributi che potranno venire potranno essere preziosi ed il Parlamento potrà impegnarsi per far evolvere ulteriormente la soluzione del problema.

In ogni caso, mi auguro che anche l'opposizione, leggendo gli emendamenti che sono stati predisposti dal relatore e dai rappresentanti della maggioranza per tutto il settore degli enti di ricerca, si renda conto, come ce ne siamo resi conto noi, che molte delle difficoltà possono essere superate anche in questo momento ed anche in questa sede, arrivando a quell'ulteriore assetto di autonomia degli enti di ricerca che possa essere favorevolmente accolto e poi, rapidamente esaminato, e ci auguriamo anche approvato, dall'altro ramo del Parlamento.

Vorrei chiudere queste brevi riflessioni, signor Presidente, signor Ministro, richiamando i prossimi appuntamenti. Credo che il nuovo esame delle questioni del personale sia importante. Vorrei quindi

sottolineare la proposta avanzata dal relatore, contenuta nel fascicolo degli emendamenti, che prevede non la soppressione, ma lo stralcio dell'articolo 20. Infatti, la possibilità di stralciare l'articolo 20 ci consentirebbe di avere intanto uno strumento, in qualche modo già incardinato assieme ad articoli di altri disegni di legge all'esame della Commissione istruzione, che ci permetterebbe di affrontare subito tale aspetto, ferma restando la libertà del Governo di presentare un altro disegno di legge o degli emendamenti all'articolo 20 che definiscano, tutti insieme, un'ipotesi di lavoro molto più ampia e molto più importante.

Occorrerà poi affrontare la definizione del provvedimento sul diritto allo studio, il cui esame è molto avanzato, e la soluzione dei problemi dei cosiddetti mega-atenei, che richiede, a mio parere, il richiamo netto e preciso a quanto già quest'Aula votò nel 1982. Tutte le università con oltre 30.000 studenti vanno sdoppiate, nel senso vero della parola. L'ipotesi di poli dissociati e distribuiti qui e là, a mio giudizio, non consente una soluzione vera del problema. Prendiamo esempio dalla Francia, dove, con un tratto di penna di quel Governo, nella sola Parigi si costituirono 14 università nel giro di pochissimi mesi. Occorre dare infine una normativa più chiara ed univoca alle facoltà di medicina per gli aspetti assistenziali e tutti i problemi concernenti il personale. L'occasione verrà tra breve, quando discuteremo il problema del riordinamento del Servizio sanitario nazionale. Forse non sarà quella la sede definitiva; dobbiamo però impegnarci a portare avanti anche questo discorso.

Soprattutto, onorevoli colleghi, mi sembra che debba essere ricercato il raggiungimento di obiettivi anche di più ampio respiro, sia per l'università, sia per gli enti di ricerca. L'Europa ci attende, con tutte le sue difficoltà e con tutti i problemi di integrazione che si porranno per il nostro paese in un contesto indubbiamente difficile, che interessa anche le nostre università e i nostri enti di ricerca. Lo stesso vale per il Mezzogiorno, che ha ancora strutture gracili per quanto concerne la formazione superiore. In questo contesto mi fa piacere ricordare gli sforzi compiuti anche dal CNR, a proposito del quale il collega Vesentini ha giustamente ricordato grandi nomi dell'amministrazione e della presidenza: Augusto Colonnetti, ad esempio, che ho avuto anch'io occasione di conoscere da studente e da cui mi sono nutrito di aliti di libertà nel momento della lotta studentesca durante l'occupazione di Roma e dopo, nella ricostruzione dell'università. Oltre a Colonnetti e Polvani, dobbiamo però anche ricordare Faedo, che è stato nostro collega, e Quagliariello. Faedo ha avuto infatti l'idea dei progetti finalizzati, che tanta importanza hanno per il CNR e per il Paese, mentre Quagliariello ha avviato l'ipotesi – allora remota – di un allargamento della presenza di questo grande organo di ricerca nel Mezzogiorno ed ha creato le basi perchè si arrivasse all'attuale 35 per cento di presenza nel Mezzogiorno del CNR stesso. Tutti vanno lodati e ricordati, dunque, in questa cornice definitiva.

Credo comunque che il nostro scopo – sotto l'aspetto ideologico, oltre che politico – sia quello di creare «la comunità educante». Su questo ho sempre insistito in tutte le circostanze e mi piace tornare a farlo in questa sede. È questo il modello che riteniamo più opportuno,

poichè sa esprimere, da un lato, la libertà accademica e sa riconquistare quel clima sereno di operosità che è necessario per poter lavorare scientificamente e didatticamente pur nella cornice delle leggi fissate dallo Stato e, dall'altro, perchè si pone, l'obiettivo dello sviluppo sempre più alto della personalità umana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei qui rivolgere un ringraziamento sentito innanzitutto al relatore, senatore Bompiani, per il suo costante e tenace impegno nei lavori della Commissione e per la sua disponibilità e competenza; inoltre, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'attenzione e la cura riservata a questo provvedimento; infine, al Presidente, senatore Spitella, e a tutti i membri della Commissione istruzione, sia della maggioranza che dell'opposizione, per il contributo critico fornito nell'approfondimento di questo provvedimento legislativo. In modo particolare, però, mi sia consentito di ringraziare la maggioranza per la costante solidarietà, dimostrata durante l'*iter* di questo disegno di legge, in momenti in cui la serenità e la determinazione non erano facili. La protesta studentesca ha indubbiamente pesato su questo provvedimento e lo ha fatto anche in modo positivo, poichè ha offerto stimoli per un approfondimento; ha però pesato anche negativamente, allungandone l'*iter*. Ritengo che l'ombra di quel periodo, in modo implicito ed esplicito, sia in qualche modo presente anche nel dibattito di oggi.

Abbiamo avuto dieci interventi molto ricchi di stimoli e di riflessioni. Il dibattito sull'autonomia fu approfondito anche quando venne istituito con legge il Ministero unico, ed è stato rifatto in quest'Aula rispondendo alle interrogazioni parlamentari in occasione della protesta studentesca. Quindi veramente poco rimarrebbe da aggiungere.

Mi limiterò pertanto ad alcune riflessioni e ad alcune risposte ai problemi che sono emersi in modo particolare in quest'ultimo dibattito. Vorrei però cominciare esprimendo la mia soddisfazione perchè la legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca arriva in Parlamento a quarant'anni dalla Costituzione e ora possiamo affrontare definitivamente questo problema. Credo che questo sia un punto importante che non dobbiamo dimenticare: in un momento come questo non possiamo cioè soltanto misurarci sugli aspetti tecnici ma dobbiamo anche sottolineare l'importanza dell'appuntamento con il nuovo quadro che assicuriamo alle università e agli enti di ricerca.

Vorrei anzitutto ricordare che la presentazione di questo disegno di legge costituiva un adempimento espressamente previsto dalla legge istitutiva del Ministero. Grazie al lavoro che ha qui ricordato il senatore Arduino Agnelli nel suo intervento, il testo era già pronto nel maggio del 1989, perchè era mia intenzione consentire al Parlamento di utilizzare a pieno il periodo di tempo (un anno) che lo stesso Parlamento si era dato per l'approvazione della legge sull'autonomia. Le vicende connesse alla

crisi di Governo intervenuta nell'estate del 1989 hanno necessariamente comportato una dilazione che però è stata brevissima. Infatti, il disegno di legge è stato approvato il 13 ottobre 1989 e comunicato al Senato il 9 novembre. Questa precisa definizione dei tempi ha il solo scopo di sottolineare la volontà di rispettare quell'impegno che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, giudicavano dovesse essere prioritario nell'attività del nuovo Ministero.

Vi è poi una seconda ragione di soddisfazione: quella di fare un passo in avanti verso l'attuazione dei principi di autonomia garantiti dalla Costituzione con un'innovazione, che mi pare utile qui sottolineare, rispetto al dibattito culturale e politico che nelle precedenti legislature aveva riguardato solo le università. Si tratta dell'estensione dei principi di autonomia agli enti di ricerca, un settore complesso, articolato, costituito da enti di tipo generale o specifico, con dimensioni estremamente differenti, in cui diverso è l'intreccio tra attività di ricerca e di servizio, un settore che è il risultato di un lungo processo storico di crescita che non consente semplificazioni o approssimazioni uniformizzanti.

Si tratta dunque di un appuntamento importante ed atteso. È per questo che registro con amarezza come negli interventi dell'opposizione, sia pure con articolazioni molto diversificate, non sia emerso un atteggiamento analogo a quello tenuto per le altre importanti leggi per l'università e la ricerca approvate in questa legislatura, malgrado il contributo che alla legge in discussione essa ha dato culturalmente, nella fase di elaborazione, e politicamente, nel contribuire a definire principi dell'autonomia nella legge istitutiva del nuovo Ministero.

Il disegno di legge oggi in esame introduce ampi spazi di autonomia; in essa vi sono innovazioni di grande rilievo. Basti pensare – ne citerò solo due – all'eliminazione dei vincoli di destinazione puntuale delle risorse, da sempre strumento principe del centralismo, e allo spostamento dal Ministero alle università della nomina del direttore amministrativo, anch'essa strumento decisivo dell'organizzazione centralistica. Certo, vi sono differenze sui modelli di organizzazione delle università, ma non ha nessun fondamento ritenere il superamento della facoltà un elemento per giudicare se si è avanzati o arretrati.

Nè può considerarsi un modello di partecipazione basato sulla correlazione tra livelli della posizione accademica e scientifica e livello della responsabilità meno idoneo dell'adozione di una indifferenziata partecipazione per categorie.

Sono in realtà questi i punti di differenza e non è ovviamente possibile superarli con compromessi. Credo sia possibile (ed è quanto è stato fatto) recepire nella concreta definizione dei modelli le motivazioni positive, che pur vi sono, per allargare la partecipazione e garantire un'equilibrata rappresentanza da un lato o per procedere ad un'adeguata definizione delle facoltà dall'altro, come è stato fatto nella legge sugli ordinamenti didattici.

Sulla partecipazione degli studenti è stato qui detto dal senatore Vesentini che il Governo ha presentato degli emendamenti non corrispondenti agli impegni assunti. Risulta però agli atti di questo stesso Senato (seduta del 20 febbraio 1990) e della Camera (seduta del 16 febbraio 1990), nelle risposte alle interrogazioni, l'elenco puntuale

degli impegni che sono stati assunti. Basta rileggere quegli atti per trovare nel testo degli emendamenti apportati in Commissione una puntuale corrispondenza per quanto riguarda la partecipazione degli studenti al senato accademico ed all'elezione del rettore e per quanto concerne i poteri assegnati al senato degli studenti.

Ritengo che dal movimento studentesco e dalle relative proteste fossero emerse queste richieste di partecipazione, oltre ai problemi del rapporto tra pubblico e privato e alla preoccupazione per le aree e i settori deboli. Ebbene, in questo disegno di legge, con le modifiche apportate in Commissione, ci sono puntuali garanzie rispetto a queste preoccupazioni. In particolare, è prevista una garanzia per riservare una quota dei finanziamenti che provengono dall'esterno ai settori che più difficilmente hanno accesso al sistema produttivo per i finanziamenti della ricerca. Nel disegno di legge sulla programmazione, inoltre, è prevista una riserva per le aree deboli del paese. Credo quindi che in realtà, mantenendo l'impianto iniziale della legge, siano state apportate modifiche positive per recepire ciò che era emerso nella sostanza del dibattito.

Una tematica presente in molti interventi è stata quella tendente ad evidenziare uno squilibrio tra i provvedimenti per l'università e quelli per gli enti di ricerca. Si è sostenuto, cioè, che per l'università esiste un complesso di iniziative legislative – dalla programmazione al diritto allo studio, dagli ordinamenti all'autonomia, al dottorato – mentre per gli enti di ricerca ci sarebbe solo l'intervento previsto nel disegno di legge al nostro esame. Vorrei ricordare che, anche se non se ne è occupata sempre la Commissione istruzione pubblica del Senato, ci sono stati molti altri provvedimenti per il settore della ricerca. Innanzitutto ricordo la costituzione dell'Agenzia spaziale italiana, la riforma dell'Osservatorio geofisico, dell'Istituto nazionale geofisico, oltre alla legge sulla società «CIRA» e a quelle per la ricerca industriale, e potrei continuare. In effetti, sia per l'università che per la ricerca, questo provvedimento è un tassello che ritengo importante di un quadro assai ampio di interventi. Vorrei solo soffermarmi rapidamente sull'urgenza di questo provvedimento, richiamandomi anche a quanto emerso in molti interventi, in particolare in quello del relatore. C'è un primo motivo che spinge ad una sollecita approvazione della legge. Esso è reattivo alla possibilità, che abbiamo già previsto nella legge istitutiva del Ministero, agli articoli 16 e 17, per le università e gli enti di ricerca di darsi statuti autonomi. Se non variamo una legge-quadro per accompagnare questo processo di autonomia, avverrà quanto è avvenuto puntualmente per il diritto allo studio; tutte le regioni hanno legiferato in assenza di una legge-quadro di riferimento ed oggi siamo di fronte ad una grande difficoltà, a dieci anni di distanza, ad ordinare gli interventi regionali in un sistema coerente.

Ma c'è un'altra ragione che non mi consente di comprendere la proposta di stralciare la riforma degli enti di ricerca. Mi riferisco alla situazione assolutamente insostenibile del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel 1986 il ministro Granelli aveva presentato un disegno di legge – poi approvato – che prevedeva che nel 1988 sarebbero scaduti i comitati di consulenza e non sarebbero potuti essere più nominati.

Nel 1988 dovemmo predisporre un decreto di proroga dei comitati per due anni. Questo termine è scaduto nel maggio 1990 e in questo momento organi fondamentali nella vita del CNR risultano in regime di *prorogatio*. Se non interveniamo con un provvedimento legislativo rischiamo di lasciare tale ente in una situazione di stallo senza permettere neppure quel rinnovamento della rappresentanza della comunità scientifica che è condizione essenziale di vitalità del CNR. È quindi necessario intervenire.

Sono convinto che la proposta emersa dai lavori della Commissione costituisca un rafforzamento importante per il processo di autonomia già garantito dalla legge istitutiva del nuovo Ministero sia per l'università, sia per gli enti di ricerca. Credo anche che nell'attuale legislatura Parlamento e Governo hanno fatto un buon lavoro per la riforma e lo sviluppo di questo settore. Sono realmente convinto che il provvedimento oggi all'esame dell'Aula del Senato è largamente positivo. Mi auguro perciò che esso possa venir approvato per avviare rapidamente l'esame nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sull'articolato e sugli emendamenti presentati.

MANIERI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il testo unificato dinanzi all'Assemblea sui provvedimenti in titolo osserva in primo luogo che il comma 4 dell'articolo 9 va chiarito nel senso di valutare se l'affidamento al decreto rettorile della determinazione della pianta organica implichi la sottrazione del decreto ai controlli di legittimità e di merito. Occorre poi chiarire se il nuovo rapporto di impiego del personale non docente si instauri direttamente con l'università o con lo Stato. In ogni caso è opportuno specificare, al comma 4 dell'articolo 9, che il decreto rettorile è sottoposto agli ordinari controlli previsti dalla legge n. 168 del 1989. Quanto al comma 5, occorrerebbe introdurre un emendamento, al fine di sostituire le parole "sulla base della dotazione di posti attribuita all'ateneo", con quelle "nei limiti della dotazione di posti attribuita all'ateneo".

Quanto alla clausola di copertura, il comma 2 dell'articolo 28, relativo al finanziamento del Forum della ricerca (articolo 23) e dei programmi di ricerca (articolo 22) andrebbe riformulato nel senso di stabilire che tali norme vanno finanziate esclusivamente nei limiti delle somme disponibili.

Tenendo inoltre conto della necessità di definire un criterio di pareggio relativamente alla parte corrente del bilancio delle università in relazione alle spese per la ricerca e a quelle per gli stipendi del personale, condiziona il proprio nulla osta all'introduzione, all'articolo 12 di due emendamenti, al fine di modificare i commi 5 e 7 dell'articolo 7 della legge n. 168 del 1989 nel seguente modo: "5. La gestione finanziaria delle università è vincolata al rispetto del criterio dell'equilibrio, annuale e pluriennale, delle entrate e delle spese di parte corrente

del bilancio. È fatto tassativo divieto di contrarre mutui per la copertura di oneri di natura corrente. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento". Sembra inoltre opportuno fissare un limite percentuale dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui riferito al complesso dei finanziamenti trasferiti a ciascuna università ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma 2. Al comma 8, dopo le parole "e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio", occorre inserire le seguenti: "a partire dal criterio dell'equilibrio, annuale e pluriennale, della parte corrente, di cui al comma 5"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non opporsi per quanto di competenza, ad eccezione dell'emendamento 13.0.1, su cui esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, degli oneri che esso arreca: infatti con tale formulazione lo Stato è tenuto a garantire tutti i mezzi finanziari che gli enti richiamati dovessero ritenere di dover richiedere per l'assolvimento dei compiti istituzionali senza che sia prevista una qualche limitazione o la possibilità di coprire una parte di tale fabbisogno con entrate diverse dai trasferimenti da parte dello Stato.

La norma appare quindi particolarmente pericolosa nel corso del tempo perchè di fatto introduce una sorta di "piè di lista" nel finanziamento di tali enti, che è esattamente ciò che si è escluso e si sta escludendo il più possibile per tutto il restante sistema istituzionale di diritto pubblico».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1935, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonchè di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione delle finalità e dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

CAPO II
DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei diversi campi disciplinari e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia. A tal fine provvedono, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature e possono svolgere programmi di formazione e attività di servizio. Per i suddetti fini le università possono stipulare convenzioni, con le quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio, e contratti, con i quali sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

5. Le università assicurano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse di studio. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia di diritto allo studio previste dalle vigenti disposizioni.

6. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la partecipazione a consorzi.

7. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «campi disciplinari», inserire le seguenti: «e per i servizi di cui al comma 5».

2.3 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Ai commi 3, 4, 5 e 6, sopprimere le parole: «e privati».

2.5 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «dei principi d'autonomia», inserire le seguenti: «e di libertà di ricerca e insegnamento».

2.4 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Lo statuto definisce gli ambiti scientifici, rispetto ai quali il Senato accademico designa una commissione permanente preposta a valutare nell'interesse pubblico la congruenza tra i fini istituzionali dell'università e i progetti di ricerca attivati con contributi finanziari esterni».

2.1 CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Annualmente le università pubblicano sul proprio bollettino l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie e la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica, didattica e di servizio».

2.2 CALLARI GALLI, VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con il primo emendamento presentato all'articolo 2 intendiamo colmare quella che ci sembra una lacuna tecnica. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei diversi campi disciplinari. In questo comma ci si è dimenticati di riferirsi anche a quanto viene stabilito dal successivo comma 5, cioè ad attività che si considerano come necessarie per le università. Mi riferisco, per esempio, alla predisposizione di strutture di edilizia collettiva, ai servizi complementari, all'assistenza agli studenti, attività che non rientrano tra quelle didattiche e di ricerca, ma che – se devono essere espletate – richiedono sicuramente dei finanziamenti. Pertanto, con l'emendamento 2.3 propongo di aggiungere al comma 2, dopo le parole «campi disciplinari», le seguenti: «e per i servizi di cui al comma 5».

Il successivo emendamento 2.4 viene incontro ad una necessità che poco fa anche il relatore ha riconosciuto opportuna e precisamente alla esigenza di richiamare anche in questo provvedimento i principi fondamentali di libertà di ricerca e di insegnamento. Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia. Se in questo caso si richiamano i principi ai quali le università si devono riferire, non possiamo limitarci al principio di autonomia che è funzionale rispetto alla affermazione del principio di libertà di ricerca e di insegnamento; pertanto anch'essi vanno richiamati.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 2.5 si illustra da sè.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con gli emendamenti 2.1 e 2.2 affrontiamo il problema della finalizzazione dei contributi finanziari esterni alla ricerca che si vuole venga svolta all'interno delle strutture universitarie. Noi riteniamo che le connessioni che oggi ha la ricerca scientifica con dei settori estremamente importanti per il benessere della collettività rappresentino un problema talmente delicato da richiedere che all'interno del senato accademico venga nominata una commissione che valuti, rispetto ai rapporti finanziari esterni, la congruità delle ricerche assunte con i fini istituzionali delle università. Ritengo (e faccio questa ulteriore considerazione per spiegare meglio il nostro pensiero) che nel momento in cui l'università assume un compito di ricerca debbano essere accertati i collegamenti che tale ricerca può presentare e la ricaduta su alcuni problemi, come per il finanziamento di alcune ricerche che si basano su argomenti che possono essere in sè lesivi del benessere della collettività. Mi riferisco, per esempio, alla finalizzazione delle ricerche, affrontate dalle strutture pubbliche delle università ai fini di sperimentazione di armi o di materiali che possono avere utilizzazione bellica. Ci riferiamo inoltre a campi assai delicati, quali la sperimentazione sull'eredità genetica, il controllo del comportamento umano, gli elementi che possono essere lesivi della sicurezza ambientale, eccetera.

Vorrei sottolineare che chiediamo che venga nominata una commissione che, in modo equilibrato, stabilisca il principio che la ricerca deve essere finanziata in rapporto ai fini istituzionali dell'università.

Il secondo emendamento è, in un certo senso, collegato al primo e riguarda la trasparenza degli eventuali contributi finanziari e l'esigenza di fare in modo che l'università pubblichi sul suo bollettino annuale l'elenco degli enti pubblici e privati con i quali intrattiene rapporti indicando l'entità dei contributi e fornendo il titolo dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica. Proprio per la valenza che assumono in rapporto alle funzioni dell'università, attribuiamo grande importanza a questi due emendamenti attraverso i quali viene garantito un fatto fondamentale, cioè il controllo democratico sulla finalizzazione delle ricerche universitarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, i servizi cui si fa riferimento nell'emendamento 2.3 sono comunque finalizzati all'attività didattica e di ricerca per cui il concetto relativo viene assorbito da quanto prevede il testo sulle finalità dell'università. Per questo motivo esprimo parere contrario.

Analogamente il parere del relatore è contrario sull'emendamento 2.5 perchè comunque l'università è aperta a queste collaborazioni: in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone; introdurre il principio che solo in Italia non vi può essere una collaborazione con gli esterni mi sembra molto riduttivo per il nostro paese.

L'emendamento 2.4 non fa altro che ribadire che l'università opera nel rispetto dei principi generali stabiliti per i docenti e i ricercatori dall'articolo 33 della Costituzione. Pertanto il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, il fatto di creare una commissione permanente che valuti l'interesse pubblico dell'attività dell'università significa porre una grande limitazione all'autonomia dell'università stessa; nè ci si può appellare all'autogoverno della università quando si vogliono introdurre questi vincoli. Esprimo quindi parere contrario perchè l'emendamento verrebbe a decapitare l'autonomia statutaria dell'università; in pratica i controllori sarebbero più forti degli statuti.

La formulazione dell'emendamento 2.2 mi rende molto perplesso nel momento in cui stabilisce che le università debbano pubblicare sul proprio bollettino annuale l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto. Diverso sarebbe se si prevedesse che tali elenchi devono essere presenti presso il rettorato. Pertanto l'emendamento 2.2, nella sua forma attuale, è inaccettabile e su di esso esprimo parere contrario.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore e quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4 e contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e dal senatore Vesentini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Partito comunista in quanto riteniamo abbastanza grave che siano stati respinti i nostri emendamenti.

Aver respinto i due nostri emendamenti è indice del fatto che rispetto ad argomenti così importanti come il rapporto tra la ricerca scientifica e i fini istituzionali dei nostri atenei – continuo a ribadire che questo era il nostro punto di riferimento – non si vuole fare chiarezza in una legge così importante come quella dell'autonomia degli atenei.

Per queste ragioni il nostro Gruppo esprime il suo voto contrario.

VESENTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Voglio solo associarmi a nome della Sinistra indipendente al voto contrario del Partito comunista.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Annuncio il voto contrario a nome dei Verdi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

- a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;
- b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;
- c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche – compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti – riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

4. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonchè delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea dopo la parola: «sono» inserire la parola: «comunque».

3.6

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, nell'alea, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di libertà di ricerca e di insegnamento».

3.7

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli organi, la loro durata, procedura costitutiva e modalità elettiva, composizione e compiti, i limiti della rieleggibilità dei membri, nonchè le facoltà e i dipartimenti».

3.1

CALLARI GALLI, VESENTINI, MONTINARO,
LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.11

POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1... Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme per il rispetto e l'attuazione dei diritti studenteschi, cui attende un'autorità garante a tal fine costituita».

3.2

CALLARI GALLI, ALBERICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1... I professori di ruolo e i ricercatori confermati esercitano l'elettorato attivo per l'elezione degli organi centrali».

3.3

CALLARI GALLI, VESENTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 ...La rappresentanza degli studenti negli organi centrali è pari a non meno di un quarto del totale dei membri».

3.4

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui al successivo comma 4-bis, e all'articolo 10, commi 1 e 2-bis».

3.9

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dall'emanazione o dalla revisione degli statuti e dei regolamenti i docenti, ricercatori e membri del personale non docente dell'ateneo possono presentare esposti al Garante dell'Università, di cui all'articolo 4-bis (emendamento 4.0.1), avverso le norme degli statuti e dei regolamenti stessi che essi ritengano contrastanti con i principi di cui all'articolo 1. Il Garante si pronuncia sugli esposti entro 60 giorni, archiviandoli o riconoscendone, in tutto o in parte, il fondamento e rivolgendo all'università richiesta motivata di riesame. Entro sei mesi l'organo competente dell'università si pronuncia sulla richiesta di riesame deliberando la revisione dello statuto e del regolamento, ovvero respingendo i rilievi con deliberazione motivata adottata con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Trascorso il termine dei sei mesi, in assenza di tale delibera è sospesa l'efficacia delle norme contestate. Nel caso in cui l'organo competente dell'università abbia respinto i rilievi del Garante dell'Università, entro due mesi questi può sottoporre la questione al CUN, che delibera entro tre mesi. Ove il CUN cassi la delibera dell'università, l'organo competente provvede alla revisione delle norme in questione entro tre mesi. Trascorso tale termine il rettore dichiara la decadenza delle norme stesse».

3.8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, le parole «tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti» sono sostituite dalle seguenti «tra loro».

3.10

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «di uno degli organi» fino alla fine del comma con le altre: «del senato accademico e il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati».

3.5

BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. L'emendamento 3.6 propone di aggiungere, al comma 1, che lo statuto disciplini comunque le materie seguenti, in modo da non precludere la possibilità per gli statuti di disciplinare eventualmente anche altra materia per la quale lo si ritenga necessario.

L'emendamento 3.7 ripropone anche in questa sede il richiamo ai principi di libertà di ricerca e di insegnamento come principi fondamentali degli statuti.

Vorrei modificare l'emendamento 3.9 sopprimendo il richiamo al comma 4-bis che non è necessario. È questo un emendamento volto ad assicurare che non possa venire precluso un successivo emendamento all'articolo 10 con il quale si interviene sulla modalità di approvazione degli statuti. Tuttavia, se il relatore potesse darmi assicurazione – come è possibile – che l'emendamento che propongo all'articolo 10 non verrebbe precluso se il quarto comma dell'articolo 3 rimanesse identico, sono pronto a ritirare questo emendamento.

L'emendamento 3.8 è la proposta di maggior rilievo che il nostro Gruppo avanza in questa discussione. Mi richiamo a quanto detto già ieri in discussione generale, in quanto con il combinato disposto degli articoli 6 e 16 della legge n. 168 e l'articolo 3 di questo provvedimento, corriamo un rischio molto grave per le università. L'articolo, così com'è congegnato ora, prevede che il senato accademico allargato vari lo statuto; rispetto allo statuto così adottato il Ministro può per una volta sola rinviare gli atti all'università, qualora rilevi vizi di legittimità o di merito; l'università può ribadire il proprio punto di vista e adottare lo statuto; a quel punto non c'è più alcuna possibilità di ricorso.

Questo è un dato profondamente positivo per la conquista dell'autonomia delle università rispetto ad un potere centralistico di controllo del Ministro, ma lascia aperta una questione gravissima perchè così viene definita un'autonomia che è piena e totale autonomia della maggioranza, rispetto alla quale le minoranze eventuali che ritengano violati i diritti fondamentali della vita universitaria non hanno strumenti di ricorso o di appello.

Propongo allora un meccanismo che forse ieri, nel corso del mio intervento, signor relatore, non ho spiegato bene. Cercherò di illustrarlo meglio affinché ci comprendiamo davvero. Propongo che nell'ambito dell'autonomia universitaria venga istituito un organo che non sia di controllo e che non possa essere in alcun modo sentito come una nuova struttura centralistica; si tratta di una sede a cui le minoranze, una volta adottato lo statuto con le modalità che sono state definite, possano ricorrere (anche un singolo), qualora ritengano violati i propri diritti fondamentali. Propongo, cioè, l'istituzione di un garante dell'università (come esiste per l'editoria, ovvero una figura monocratica che non corre il rischio di essere lottizzata), un garante eletto dal CUN, organo di autogoverno universitario, il quale abbia la facoltà, in presenza di un ricorso, di richiamare la necessità di un riesame. Ove l'università con maggioranza qualificata ritenga di confermare le proprie scelte, il garante potrà sottoporre la questione al CUN. Rimaniamo così nell'ambito pieno dell'autonomia e dell'autogoverno universitario, proponendo però un principio di tutela delle minoranze.

Richiamo ora l'attenzione di tutti, signor Presidente. Noi conosciamo la storia delle università in questi anni e ci rendiamo conto di quante volte, da una parte o dall'altra, in presenza di una così ampia autonomia statutaria delle maggioranze, avremmo potuto correre il rischio di vedere, da una parte o dall'altra, conculcati i diritti di una minoranza o di un singolo. Nel momento in cui aboliamo il potere di controllo del Ministro sulla fase statutaria, dobbiamo trovare una sede di garanzia per le minoranze.

Mi si potrà rispondere che questa proposta è macchinosa (a me non pare), ma se la maggioranza o il Governo non sono disposti ad accogliere questa formulazione, trovino un'altra proposta migliore, se possibile, per risolvere una questione che è centrale e capitale, che qualifica di per sé la legge. Rischiamo infatti di approvare una legge che concede l'autonomia alle sole maggioranze, che prevede la possibilità per le maggioranze di fare strame dei diritti delle minoranze.

È vero, signor relatore, so e ricordo che già nelle leggi nn. 168 e 382 gli strumenti di tutela per i singoli esistono e che qui in questo testo ci preoccupiamo perchè il singolo, vedendo leso il proprio personale interesse, possa adire alla magistratura amministrativa. Come unica garanzia per il singolo o per il gruppo prevediamo dunque che si possa adire a tutela del proprio interesse, esclusivamente di questo, però, perchè non si danno possibilità a chi veda leso un interesse generale che magari non sia il suo proprio. Per questo non c'è la possibilità di ricorso in appello. Senza investire la magistratura, che ha propri metri di valutazione, i quali non sempre possono coincidere con quelli propri della logica delle università, se vogliamo rendere possibile dare forza e verità alla logica dell'autonomia basandoci su chi conosce le esigenze della vita universitaria, abbiamo bisogno di un organo di garanzia interno alla struttura.

Per quanto concerne invece l'emendamento 3.10, voglio aggiungere che esso interviene per modificare quanto disposto dall'articolo 16 della legge n. 168 dove si prevede che nel senato accademico allargato siano rappresentati accanto alle facoltà, con i loro presidi, i dipartimenti attraverso una rappresentanza eletta da tutti i docenti ricercatori, solo

però tra i direttori di dipartimento. Ciò significa venire incontro alla giusta esigenza di avere una rappresentanza delle sedi della ricerca, garantendo però, purtroppo, una presenza in qualche maniera raddoppiata della componente dei professori ordinari. Per togliere questo sapore e carattere, che indubbiamente esiste, di prevalenza surrettizia di una componente e per restituire invece in pieno questo organismo al suo significato di rappresentanza del momento della ricerca, credo sia necessario modificare quel punto della legge n. 168, scrivendo, come noi proponiamo, che la rappresentanza dei dipartimenti è assicurata da persone elette fra tutti i membri dei dipartimenti stessi, senza cioè una pregiudiziale limitazione in questa sede dell'elettorato passivo ai soli professori ordinari.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare il significato generale degli emendamenti da noi proposti all'articolo 3, un articolo che consideriamo fondamentale poichè riguarda l'autonomia statutaria.

Noi riteniamo che il disegno di legge che ci apprestiamo a varare dovrebbe stabilire, così come recita l'articolo 33 della Costituzione, i limiti entro cui gli atenei si danno la loro autonomia. A noi sembra però che la formulazione attuale dell'articolo 3 tolga questa possibilità agli statuti stessi. Come sappiamo, siamo in ritardo di parecchi mesi riguardo al varo di questa legge sull'autonomia e già nelle università si è aperto il dibattito sull'emanazione degli statuti. Un articolo come questo è legato ai principi fissati nell'articolo 8 che – come abbiamo avuto modo di dire ieri nei nostri interventi in discussione generale – sono estremamente costrittivi. Vengono infatti fissati gli organi che dovranno essere organi dell'università e ne viene fissata anche la composizione mediante dei numeri, non tenendo conto delle articolazioni e delle differenze che riguardano le aree disciplinari presenti nei diversi atenei, e ignorando i rapporti che gli atenei hanno con realtà territoriali molto diversificate, concernenti il numero degli studenti e dei docenti presenti negli atenei.

Per queste ragioni i tre emendamenti che abbiamo presentato cercano di stabilire semplicemente i limiti fondamentali entro cui lo statuto delle singole università deve muoversi. Con l'emendamento 3.1 proponiamo che lo statuto delle università debba disciplinare gli organi, la loro durata, la procedura costitutiva e la modalità elettiva (che invece secondo la proposta di legge viene demandata interamente all'articolo 8), la composizione ed i compiti, i limiti della rieleggibilità dei membri, nonché le facoltà e i dipartimenti.

Con il secondo emendamento, il 3.2, cerchiamo di affermare il diritto della rappresentanza studentesca a vedere inserita all'interno dello statuto la carta dei diritti degli studenti e la previsione di una autorità garante di questi diritti. Come vedremo, la nostra proposta sarà poi illustrata più dettagliatamente in un articolo successivo, ma è importante sottolineare questa differenza, per quanto concerne la rappresentanza studentesca, di lasciare agli statuti la libertà di definire ampiamente la carta dei diritti degli studenti nei singoli atenei.

Con il terzo emendamento che intendo illustrare, il 3.4, proponiamo una sorta di limite minimo alla rappresentanza degli studenti.

Proponiamo in pratica che negli organi centrali di ogni singolo ateneo la rappresentanza degli studenti non sia inferiore ad un quarto del totale dei membri.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 potrà essere ritenuto ridondante considerando gli articoli successivi che riguardano gli organi delle università, in quanto negli emendamenti ad essi presentati abbiamo sempre specificato che l'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori confermati. Riteniamo però che sia bene affermarlo fin da questo articolo una volta per tutte, eventualmente poi modificando il testo dei successivi emendamenti qualora – come noi ci auguriamo – questo emendamento sia accolto.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 3.11 si illustra da sè.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.5 ha una valenza sostanzialmente tecnica e tende a chiarire quali sono gli organi che possono intervenire nelle modifiche dello statuto: sono sostanzialmente due, il senato accademico e il consiglio d'amministrazione, con l'esclusione di tutti gli altri organi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, comincerò dall'emendamento 3.6 osservando che l'introduzione della parola «comunque» darebbe una maggiore flessibilità a quello che può essere contenuto nello statuto, però rischierebbe di far rientrare poi nello statuto una serie di argomenti che sono invece di competenza regolamentare. Vorrei richiamare il senatore Strik Lievers su questo punto, in quanto credo sia bene che lo statuto abbia una formula abbastanza paragonabile da una università all'altra, ferme rimanendo l'adattabilità alle circostanze locali. Lo inviterei pertanto a ritirare l'emendamento.

L'emendamento 3.7, riguardante il rispetto dei principi di libertà di ricerca e di insegnamento, credo che in questa sede sia superfluo, in quanto tale argomento è già considerato dall'articolo 2 che dà un'indicazione di ordine generale, vale a dire che le università debbono operare con questo rispetto della libertà individuale di insegnamento e di ricerca. Se dovessimo sospettare che questa norma generale introdotta con l'articolo 2 non sia forte abbastanza e debba essere ripetuta ad ogni articolo, non la finiremmo più di introdurre codicilli di questo tipo. Per tale ragione inviterei a ritirare l'emendamento, perchè il suo contenuto è già presente nell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, la questione è molto più complicata. Infatti, introdurre in statuto le procedure costitutive, le modalità elettive, i limiti della rieleggibilità dei membri, eccetera, significa, secondo me, invadere un campo che non è statutario, bensì regolamentare. Le altre proposizioni, relative agli organi, alla loro durata, alla composizione e ai compiti, presentano i medesimi problemi; perciò questa materia – a mio parere – va meglio inserita nel

regolamento e non fissata in statuto. Sarei quindi contrario all'emendamento per questi motivi.

L'emendamento 3.11 sta a significare la soppressione del senato degli studenti: capisco la posizione del proponente, ma siamo contrari.

Passando all'emendamento 3.2, che propone che lo statuto contenga la carta dei diritti degli studenti, ricordo che della questione abbiamo già parlato tanto in Commissione: non è necessario introdurre «una carta», che rappresenta un gesto puramente simbolico, nello statuto. A parte le differenziazioni da «carta» a «carta», e senza considerare le variazioni che nel corso del tempo potrebbero crearsi nella «carta» medesima e che ogni volta dovrebbero richiedere una modifica di statuto, a mio parere è anche improprio, entro certi limiti, introdurre in una legge una questione di ordine meramente formale, poichè la sostanza della questione degli studenti – sui quali opera il provvedimento – non sta nella «carta», ma piuttosto nei poteri – chiamiamoli così – che vengono loro conferiti. Inviterei allora a ritirare l'emendamento per queste ragioni.

L'emendamento 3.3 recita: «I professori di ruolo e i ricercatori confermati esercitano l'elettorato attivo per l'elezione degli organi centrali». A parte questa collocazione nell'ambito degli statuti, che mi sembra incongrua, osservo che la disciplina dell'elettorato attivo e passivo è già stata regolamentata in altre leggi; eventualmente ci si tornerà sopra nel momento in cui si affronterà il disegno di legge generale di riordinamento del personale, a modifica del decreto presidenziale n. 382. Anche questo emendamento dunque mi sembra incongruo e sarei contrario, se non venisse ritirato.

La dizione dell'emendamento 3.4 è la seguente: «La rappresentanza degli studenti negli organi centrali è pari a non meno di un quarto del totale dei membri». Sono contrario, perchè abbiamo già fissato il criterio generale della diversa rappresentatività in rapporto alle «funzionalità» che deve avere ciascuna componente e quindi non mi sembra utile questa proposta.

Per quanto concerne l'emendamento 3.9, il senatore Strik Lievers chiedeva se vi sarebbe stata preclusione ad esaminare tale questione in occasione dell'articolo 10. Ritengo che non ci sia preclusione e quindi inviterei i proponenti a ritirare l'emendamento.

Più grave e più importante è la questione posta dall'emendamento 3.8, vale a dire l'introduzione di un «garante», con tanto di organizzazione alle spalle e di organo competente. Questa proposta rischia veramente di creare delle difficoltà assolute nel procedere all'applicazione degli statuti e agli altri adempimenti previsti dalla legge. Già questa operazione «costituente» a mio parere, sarà molto complicata; vorrei ricordare che ciascuno non solo può riferirsi al proprio centro di coordinamento locale, che è il rettore – il quale, essendo eletto da tutte le componenti, rappresenta un punto di incontro (ed opererà per la necessaria mediazione) – ma può riferirsi anche al Ministro in casi che riterrà grave. La legge n. 168 ha già dettato una normativa adeguata per risolvere questo problema: il controllo di legittimità degli statuti comunque spetta al Ministro. Mi sembra quindi veramente pleonastico introdurre un organo specifico, che debba dare un parere rischiando di

rendere infinito e interminabile l'iter propositivo degli statuti. Pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Strik Lievers, nella formula in cui il testo è stato redatto il mio parere è contrario.

Sull'emendamento 3.10 mi sono già espresso e quindi non c'è altro da aggiungere.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, concordo con quanto detto dal relatore. Mi pare che si ripresentino, come è inevitabile, determinati emendamenti tesi a riproporre questioni su cui non vi era convergenza, come la carta del diritto degli studenti, un diverso assetto degli organi e l'istituzione di norme di garanzia.

Per queste ragioni, esprimo il mio parere contrario su gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo. Senatore Strik Lievers, concorda con tale invito?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, accetto l'invito di ritirare l'emendamento 3.6, mentre mantengo l'emendamento 3.7, perchè mi pare che nel momento in cui si parla degli statuti sia opportuno richiamare i principi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, c'è un invito da parte del relatore a ritirarlo. Senatrice Callari Galli, accoglie tale invito?

CALLARI GALLI. Signor Presidente, non lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Strik Lievers, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 3.9?

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ritiriamo tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare ancora una volta l'attenzione sulla centralità di tale questione.

Signor relatore, non è vero che se si approvasse questo emendamento si incontrerebbe poi una difficoltà nella emanazione degli statuti, perchè il meccanismo ivi previsto è successivo alla loro emanazione.

Gli statuti vengono emanati secondo quanto previsto e vi è poi la possibilità di un eventuale ricorso che non è in nessun modo coperto oggi dai poteri che rimangono al Ministro. C'è da dire che questo ultimo non è sede di ricorso per i singoli come tale. Il Ministro, in base all'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, ha poteri molto limitati di intervento per rimettere in discussione uno statuto già approvato.

Quindi, il problema, che a me pare centrale e rispetto a cui dipende il mio voto su questo articolo e un giudizio generale sulla legge che ne discende, la necessità assoluta di individuare nell'ambito dell'autonomia universitaria le sedi di tutela delle minoranze.

Qui non vi è nessun rallentamento e nessuna struttura centrale elefantiaca: si propone soltanto l'istituzione di un organo monocratico che si serve delle strutture del CUN; non si tratta di un nuovo carrozzone, ma si suggerisce una sorta di Corte costituzionale dell'autonomia universitaria.

Qualora questa non fosse – lo ripeto – la soluzione migliore per venire incontro a tale esigenza, se ne propongano altre.

Sono pronto a ritirare la mia proposta per addivenire ad altre che fossero migliori; non ho alcun pregiudizio. Comunque, se non viene data una risposta a queste esigenze e si respingerà l'emendamento da

me presentato, si trasformerà la natura stessa del provvedimento al nostro esame, il quale diventerà sicuramente una legge per l'autonomia delle maggioranze e non per l'autonomia dell'università in difesa, tutela e promozione della maggiore libertà di insegnamento e di ricerca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LONGO. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo che rappresento voterà contro l'approvazione dell'articolo 3 per motivi che sono stati in gran parte esposti nei nostri precedenti interventi. La risposta che il relatore e il Ministro hanno dato agli emendamenti presentati dal mio Gruppo (e anche a quelli di altri Gruppi) confermano il nostro giudizio negativo.

L'articolo in esame affronta un problema che rappresenta il cuore di questo provvedimento: l'autonomia statutaria. Noi riteniamo che la definizione più precisa delle materie demandate allo statuto, la questione della procedura per le elezioni, dei limiti per la rieleggibilità, insieme alla fissazione dei principi e diritti che non possono essere lasciati alla definizione dei regolamenti o dello statuto stesso (come l'individuazione dell'elettorato attivo e dei soggetti che hanno questa titolarità) siano questioni fondamentali. Altrettanto importante e rilevante è il problema, che è emerso non soltanto nell'ambito del dibattito parlamentare ma anche nel rapporto tra Parlamento e paese, che riguarda i diritti ed il ruolo riconosciuto agli studenti all'interno dell'università. Mi sembra che le obiezioni che sono state avanzate nei confronti degli emendamenti siano in qualche modo di tipo circostanziale, non motivate e assolutamente poco convincenti. Infatti, per un verso c'è stato il rinvio a misure regolamentari e per un altro è stata affermata la superfluità e la non necessità di alcune modifiche; sono state anche invocate questioni di natura funzionale. Comunque, la verità è che non vogliono essere accettate alcune modifiche che a noi sembrano ragionevoli.

Signor Presidente, per questi motivi voteremo contro l'approvazione dell'articolo 3. Certamente non è un buon segno che su questo articolo, su cui, come ho già detto, il dibattito non ha investito soltanto il Parlamento ma anche il paese, la maggioranza ed il Ministro non abbiano avvertito la sensibilità di una maggiore apertura e disponibilità per misurarsi con le proposte dell'opposizione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il mio voto contrario sull'articolo 3 per i motivi che ho richiamato affrontando l'esame dell'emendamento 3.8. Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 3.3 e 3.10, mi sembra che si sia delineato il preciso significato politico che si vuol dare a questo provvedimento: una autonomia propria delle maggioranze, pure a scapito delle minoranze, anche quando non c'è alcuna necessità funzionale. A tale proposito desidero richiamarmi a quanto ha sostenuto il senatore Bompiani nella sua replica e cioè alla differenza di diritti e di doveri nell'autogoverno delle università in relazione alle funzioni e competenze. Confermandosi il contenuto dell'articolo 16 della legge n. 168 per quanto riguarda le rappresentanze dei dipartimenti, si ribadisce, anche quando non c'è alcuna ragione legata alle funzioni delle diverse categorie, la volontà di dare preminenza ad una componente per quanto riguarda l'autonomia, per motivi di tipo corporativo e non funzionale, rispetto alla logica ed al modo di essere dell'università.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, voglio associarmi alla posizione contraria già espressa da chi mi ha preceduto su questo articolo. Vorrei aggiungere che non mi ha convinto il modo con cui è stato respinto un emendamento forse ridondante in un paese in cui si parla tanto di autonomia universitaria e di rappresentanza democratica di tutte le componenti; si è avuto paura di scrivere che l'elettorato attivo compete almeno a tutti i professori universitari e a tutti i ricercatori confermati.

PRESIDENTE. Metto a i voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure

di esercizio. Sono comunque riservate al senato accademico l'approvazione del regolamento didattico di ateneo, nonché, sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e amministrativo.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio. Restano ferme le competenze dei consigli delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. I regolamenti di ateneo sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. L'emendamento 4.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Esprimo parere contrario in quanto non vedo il motivo per cui debba essere eliminato un ruolo che compete al consiglio di amministrazione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È istituito il Garante dell'Università, il quale assolve ai compiti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 (emendamento 3.8).

2. Il Garante dell'Università è eletto dal CUN a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Il Garante dell'Università dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. Per la sua attività si avvale delle strutture del CUN.

4. Il CUN è convocato per l'elezione del Garante dell'Università entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Comunico che tale emendamento è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Autonomia didattica)

1. L'autonomia didattica delle università, delle facoltà e delle altre strutture didattiche, nonché le forme di cooperazione didattica con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali sono disciplinate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Relazioni sull'attività didattica)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta e sugli esiti formativi, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza.

3. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai consigli di facoltà» con le altre: «al senato accademico».

6.2

POLLICE

Sopprimere il comma 2.

6.3

POLLICE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione si esprime, tra l'altro, sulla congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti formativi conseguiti nelle strutture didattiche».

6.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. L'emendamento 6.2 si illustra da sè, così come l'emendamento 6.3.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.1 intendiamo mettere in luce il fatto che la relazione si deve esprimere sulla congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti formativi conseguenti all'applicazione di queste direttive nelle singole strutture didattiche. Con l'approvazione della legge sugli ordinamenti didattici le strutture didattiche hanno assunto particolare rilievo sia per le loro funzioni sia per i ruoli che svolgono. Mi sembra importante, quindi, affermare esplicitamente che la relazione deve tener presente la congruenza tra il modo in cui vengono distribuite le risorse e gli esiti formativi. Ciò significa introdurre dei criteri di valutazione che serviranno al dibattito democratico e alla verifica degli organi.

L'emendamento in esame va nella direzione della chiarezza e della valutazione delle risorse impiegate nonchè dei risultati ottenuti. Vorrei far notare che vi sono alcuni criteri generali che vengono utilizzati per queste valutazioni, come ad esempio la verifica del numero dei laureati che si realizza in un paese o come la verifica del modo in cui i laureati si inseriscono nelle singole strutture produttive del paese. Si tratta di criteri estremamente ampi che, almeno a questo livello, devono cominciare ad entrare nelle nostre valutazioni. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Gli emendamenti 6.2 e 6.3 vanno letti insieme ed il parere del relatore è negativo perchè l'abolizione delle parole «ai consigli di facoltà» come referenti delle strutture didattiche significa in pratica l'abolizione dei consigli di facoltà, il che è contrario a quanto previsto in altre parti del testo in cui vengono mantenute le facoltà.

Circa l'emendamento 6.1 presentato dalla senatrice Callari Galli e dal senatore Vesentini, il relatore ritiene che sia utile e possibile che tra ciò che va compreso nella relazione ci sia anche la conseguenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti formativi conseguiti nelle strutture didattiche. Di per sè sembra quasi superfluo e pleonastico, però non vedo nulla in contrario all'accoglimento di questa specificazione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario agli emendamenti 6.2 e 6.3 e condivide la disponibilità del relatore a dare parere favorevole sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Autonomia della ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonchè la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, anche ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate iscritte in bilancio, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

7. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di dipartimento e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «internazionali» inserire le seguenti: «e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati».

7.5

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali».

7.7

POLLICE

Al comma 3 sopprimere la parola: «anche».

7.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

Al comma 5 sopprimere le parole: «iscritte in bilancio».

7.4

BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-
LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «50 per cento».

7.8

POLLICE

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «20 per cento».

7.2

CALLARI GALLI, VESENTINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Annualmente le università pubblicano sul proprio bollettino l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie e la denominazione dei corrispondenti progetti ed attività di ricerca e di servizio».

7.3

CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 7, dopo le parole: «di dipartimento» inserire le seguenti: «e dalle altre strutture scientifiche».

7.6

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari».

7.9

POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 7.5 propone di venire incontro a quella che mi pare una incongruenza della vita universitaria. Infatti l'articolo 7 conferma la possibilità per i professori e i ricercatori di usufruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, senza svolgere attività didattica; tuttavia in questi periodi di sola attività di ricerca ai professori è inibito – a me pare contraddittoriamente – l'uso

dei fondi di ricerca loro assegnati. Cioè, nel momento in cui la loro attività è dedita soltanto alla ricerca non possono utilizzare i fondi di ricerca. A me pare una situazione contraddittoria, perchè è vero che si prevede che l'attività di ricerca venga svolta presso altri istituti, italiani o esteri, ma non è affatto detto che le istituzioni e i centri di ricerca o le biblioteche presso cui si svolge la ricerca mettano a disposizione dei fondi. Pertanto nella realtà della vita universitaria per utilizzare dei fondi i professori sono costretti a dei giri poco dignitosi per loro e per l'università; tanto vale riconoscere che nei periodi di esclusiva attività di ricerca i professori possano utilizzare i fondi di ricerca loro assegnati.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue STRIK LIEVERS). L'emendamento 7.6 si riferisce al comma 7 che concerne la relazione generale che il rettore elabora sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di dipartimento; però al comma 6 si prevede che al termine di ogni anno accademico i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentino al senato accademico una relazione. Quindi, oltre alle relazioni dei dipartimenti esistono le relazioni delle altre strutture scientifiche e pertanto mi pare logico che anche le relazioni delle altre strutture scientifiche siano elementi sulla base dei quali il rettore formula la propria relazione complessiva.

POLLICE. Do per illustrati i miei emendamenti 7.7, 7.8 e 7.9.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori è precluso.

VESENTINI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Per quanto riguarda il primo, riteniamo che la parola «anche» serva a marginalizzare la verifica. Essa potrà essere fatta sulla base di altri criteri, ma prima di tutto la verifica si fa «ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori»; poi ci potrà essere dell'altro. Inserire la parola «anche» fa sembrare che ci sia prima dell'altro e poi, in second'ordine, quanto è indicato nel terzo comma dell'articolo 7. È per tale motivo che proponiamo di abolire la parola «anche».

Per quanto concerne l'incremento dal 15 al 20 per cento dei finanziamenti per la ricerca di base proposto con l'emendamento 7.2, penso che la richiesta si illustri da sé sulla base delle dichiarazioni che si sono sentite in vari convegni ed in altre sedi. Devo anche aggiungere che abbiamo una definizione così labile della ricerca di base che sembra opportuno allargare – se mi è consentito il gioco di parole – la base del finanziamento.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.4 intende introdurre una procedura più semplice per la determinazione delle quote che vanno trasmesse a quelle facoltà che non godono di finanziamenti da parte dei privati.

PRESIDENTE. Giacchè ha la parola, la prego di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

BOMPIANI, *relatore*. Ritengo che l'emendamento 7.5 possa essere accolto, in quanto il ricercatore che ha avuto la disponibilità di una certa parte di fondi è giusto che possa utilizzarla anche all'estero, per il suo lavoro scientifico. Infatti, poichè l'obiettivo è realizzare la ricerca, se questa lo porta presso un altro istituto, anche all'estero, egli potrà conservare il diritto a trasferirsi con la propria «dote». Esprimo quindi parere favorevole.

L'emendamento 7.7 propone di aggiungere alla fine del comma 1 le parole: «I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali». Esistono già delle norme per il coordinamento delle ricerche di gruppo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Eventualmente questa materia potrà essere rivista quando si affronterà, appunto, la rilettura di quel decreto. Inviterei quindi il senatore Pollice a ritirare l'emendamento; esprimo comunque parere contrario.

Sull'emendamento 7.6 esprimo parere favorevole perchè è evidente che la relazione che il rettore trasmette non riguarda solo i dipartimenti, ma tutte le strutture appartenenti all'ateneo.

Circa l'emendamento 7.1, mi sembra che il testo elaborato dalla Commissione sia più ampio e consenta un dibattito e una verifica allargati. Tuttavia, se si vuole circoscrivere i compiti delle strutture scientifiche alla valutazione che esse compiono ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca, non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta dei senatori Vesentini e Callari Galli. Sono quindi favorevole con queste riserve di principio.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.8, se noi portassimo al 50 per cento il contributo alle altre facoltà sulla base della ricerca scientifica svolta per esterni, questa sarebbe una tassazione così elevata che comporterebbe comunque la paralisi: cioè i ricercatori direttamente interessati si rifiuterebbero di accettare il lavoro per esterni. Teniamo presente il fatto che oggi è scarsissimo l'afflusso alle università italiane di tali contributi esterni o di commesse di ricerche scientifiche; con questa ipotesi - e anche con quella che propone l'aumento al 20 per cento, contenuta nell'emendamento 7.2 - a mio parere si supererebbero quelle consuetudini di ordine internazionale relative all'adeguamento delle prestazioni rispetto alle università di altri paesi, Europa compresa, e l'università italiana sarebbe soltanto penalizzata.

Sono dunque contrario all'emendamento 7.8, così come al 7.2 per i motivi già ampiamente dibattuti in Commissione.

L'emendamento 7.9 rientra invece in quella presa di posizione di cui ho già parlato in precedenza. Sono contrario a queste formulazioni, mentre sarei favorevole se presso il rettorato si tenesse un elenco dei contratti e degli enti pubblici e privati che hanno avuto rapporti con

l'università. Non spetta a me però proporre un emendamento in tal senso e chiedo pertanto al proponente se ritenga di poter aderire a tale formula.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.5 e parere contrario sull'emendamento 7.7. Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.4, mentre è contrario per il 7.8 e 7.2. Favorevole invece all'emendamento 7.6 e contrario infine all'emendamento 7.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Oltre ad annunciare il mio voto favorevole a questo emendamento, vorrei se fosse ancora possibile dal punto di vista regolamentare, suggerire ai proponenti una modifica dell'emendamento stesso. Propongo cioè che la parola: «anche», anzichè soppressa venga sostituita con l'espressione: «in primo luogo», che mi pare verrebbe incontro alle preoccupazioni manifestate dai proponenti e raccoglierebbe le indicazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Callari Galli, lei ha inteso il suggerimento del senatore Strik Lievers; intende accoglierlo?

CALLARI GALLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa nuova formulazione dell'emendamento.

BOMPIANI, *relatore*. Sono favorevole poichè salva tutte le esigenze.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini, nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Annuncio il mio voto favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, a titolo personale dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, che prevede che i risultati delle ricerche siano pubblici e di proprietà pubblica e che non siano finalizzati a scopi militari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 5, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

8. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera *a*) del comma 4.

9. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti.

10. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

12. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge:

- a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
- b) coordina le attività didattiche;
- c) coordina le attività scientifiche;
- d) distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo;
- e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo.

6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un

personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

14. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

15. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti. Per ciascun corso di studio, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, lo statuto determina le strutture preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

3. Il rettore è un professore ordinario, eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati, nonché dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge:

- a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
- b) coordina le attività didattiche;
- c) coordina le attività scientifiche;

d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito all'ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del senato accademico, nel quale sono rappresentate le aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo. Alle sedute del senato accademico partecipa una rappresentanza degli studenti non inferiore ad un terzo del totale dei suoi membri, designata dal senato degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico, di cui alla lettera a) del comma 4.

7. Il dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo. Alla carica di direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo definito solo se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto il regime di tempo pieno (oppure solo se nessuno dei professori afferenti al dipartimento abbia optato per il regime di tempo pieno).

8. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

9. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale non docente, stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

10. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del totale dei membri.

11. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio».

8.1

CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il

consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università i consigli di corso di laurea e i dipartimenti».

8.27

POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun corso di studio, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, lo statuto determina le strutture preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche».

8.2

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il rettore è eletto, tra i professori e i ricercatori confermati, dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea».

8.28

POLLICE

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: «secondo quanto disposto» *fino a:* «n. 382» *con le altre:* «dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti a esaurimento dell'ateneo».

Al secondo periodo, dopo la parola: «partecipano» *inserire la seguente:* «altresì».

8.19

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonchè i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio».

8.3

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO, MONTINARO

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Senato accademico è composto da otto professori ordinari, otto professori associati, otto ricercatori, otto rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, otto studenti e dal rettore. Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito, in maniera proporzionale alla loro consistenza, in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Il senato accademico elegge una giunta di ateneo. Spettano al senato accademico i compiti attualmente assegnati ad esso e alla commissione di ateneo. Sono inoltre compiti del senato accademico:

a) programmazione e sviluppo dell'ateneo;

b) istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole di specializzazione;

c) distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvati dal consiglio di amministrazione e con successiva ratifica da parte dello stesso;

d) coordinamento tra gli organismi di ricerca;

e) coordinamento tra gli organismi didattici;

f) coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici».

8.29

POLLICE

Al comma 4, nell'alea sostituire le parole: «oltre a quelli» con le altre: «oltre ai compiti».

8.17

BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «a quelli» con le altre: «ai compiti».

8.20

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito all'ateneo».

8.4

CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo Statuto disciplina la composizione del Senato Accademico – che deve comunque comprendere i Presidi delle Facoltà – nonché le materie alle cui deliberazioni partecipano rappresentanze di direttori di dipartimento, di professori di prima e seconda fascia, di ricercatori confermati e di studenti».

Sopprimere il comma 6.

8.16

VESENTINI

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli stessi in» fino alla fine del comma con le altre: «uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'università, secondo procedure elettive fissate dallo statuto».

8.5

CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Lo statuto determina altresì le procedure elettive per ulteriori rappresentanze della comunità scientifico-disciplinare nel senato accademico».

8.6

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, MONTINARO

Al comma 6, primo periodo sostituire, le parole: «pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno» con le altre: «non inferiore ad un terzo del totale dei membri del senato accademico».

8.7

CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alla lettera a) del comma 4 partecipa una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo eletta in numero pari al numero dei presidi di facoltà. Tale partecipazione è altresì prevista, limitatamente ai posti del personale non docente, per il punto d)».

8.8

CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, MONTINARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive del consiglio di amministrazione; esso è comunque composto da non più di undici membri, eletti da tutte le componenti universitarie. Lo statuto può prevedere altresì l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a tre, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il rettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento».

8.9

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il consiglio di amministrazione è composto da tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e sei studenti. È presieduto dal rettore o da un suo delegato. L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno. Nessun membro del consiglio può far parte del consiglio stesso per più di due volte consecutive. L'appartenenza al Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo».

8.30

POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata dallo Statuto, e deve comunque comprendere rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori confermati, degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo. Lo Statuto di ciascuna università può prevedere che alle deliberazioni su materie specifiche partecipino rappresentanti di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'ateneo; lo Statuto determina le materie suddette e disciplina le forme di partecipazione alle deliberazioni. Lo Statuto disciplina altresì le forme di eventuale partecipazione al Consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, almeno per il periodo di durata del Consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi finalizzati a specifiche attività sulle quali il Senato accademico abbia preliminarmente espresso parere favorevole».

8.15

VESENTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a trentadue membri. In esso le componenti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti sono rappresentate in modo paritario. È comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'Università».

8.22

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'Università».

8.21

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «definite nel regolamento» *con le altre:* «definite nello statuto».

8.18

BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNELLI Arduino, CANDIOTO

Sopprimere il comma 9.

8.36

POLLICE

In via subordinata all'emendamento 8.36, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'attività didattica della facoltà è coordinata da un consiglio composto dai professori e dai ricercatori della facoltà e da una

rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto. Il presidente è eletto dal consiglio tra i membri di diritto».

8.31

POLLICE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le facoltà sono rette da un consiglio presieduto dal preside e composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori confermati. Al consiglio sono riservate la chiamata dei professori universitari e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede le modalità di rapporto tra le facoltà e i dipartimenti per quanto riguarda le attività formative».

8.10

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi delle norme vigenti» con le altre: «dai professori e dai ricercatori della facoltà».

8.23

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «la chiamata dei professori universitari» inserire le seguenti: «e dei ricercatori».

8.13

VESENTINI

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «e internazionali», inserire le seguenti: «nonchè all'utilizzazione, in tali periodi, dei fondi per la ricerca scientifica».

8.24

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere il comma 10.

8.32

POLLICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del preside, e determina l'elettorato attivo, che deve comunque comprendere il personale docente e ricercatore assegnato alla facoltà ai sensi del comma 4, lettera d), ed una rappresentanza degli studenti, eletti secondo modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni fissate dallo Statuto stesso. I rappresentanti degli studenti partecipano alle delibera-

zioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze di posti, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori».

8.14

VESENTINI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta. Il consiglio è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottori di ricerca. Della giunta fanno parte, oltre il direttore, due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. Il direttore deve essere scelto tra i professori e i ricercatori confermati».

8.33

POLLICE

Al comma 11 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento compete a tutti i professori di ruolo. Alla carica di direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo definito solo se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto il regime di tempo pieno».

8.11

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programmazione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del totale dei membri».

8.12

CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Al comma 14, sostituire le parole da: «Lo statuto» fino a: «didattiche» con le altre: «Lo statuto prevede la partecipazione dei professori e dei ricercatori confermati ai consigli delle altre strutture didattiche, e vi garantisce una rappresentanza degli studenti».

8.25

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 14 sostituire la parola: «facoltà» con le altre: «di corso di laurea».

8.34

POLLICE

Al comma 15 alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «ovvero in alternativa, la possibilità di estendere la riduzione del carico didattico alla mancanza dell'obbligo di tenere il corso di insegnamento».

8.26

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«15-bis. Ogni professore e ogni ricercatore appartiene ad un'area scientifico-disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità culturale e metodologica. L'area scientifico-disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione dei professori e dei ricercatori attualmente attribuite ai consigli di facoltà. L'area scientifico-disciplinare ha competenze:

a) nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e di diploma e dalle scuole di specializzazione;

b) nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;

c) nella determinazione delle modalità di copertura;

d) nelle chiamate dei professori e dei ricercatori;

e) nell'assegnare i professori e ricercatori ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.».

8.35

POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, volevo anzitutto annunciare quanto ho già comunicato, cioè che l'emendamento 8.1, dato che sono stati respinti gli emendamenti presentati all'articolo 3, relativo all'autonomia statutaria, si intende ritirato, in quanto collegato, con l'articolazione nuova che noi proponevamo dell'autonomia organizzativa, all'accettazione di quei principi che sono stati invece respinti dall'Aula.

Proseguirò ora nell'illustrazione dei nostri emendamenti, che sono in un certo senso correttivi di una linea che – come ho già avuto modo di dire nella discussione generale – a noi è apparsa eccessivamente prescrittiva. Pertanto, tutti gli emendamenti – poi li illustrerò semplicemente nei loro contenuti – sono motivati dal desiderio di fare in modo che la stesura degli statuti dei singoli atenei consenta una maggiore libertà di movimento rispetto alle esigenze maturate dai singoli atenei stessi nel corso della loro storia e della loro progettazione attuale.

Con l'emendamento 8.2, intendiamo porre in luce un aspetto cui ho già fatto riferimento intervenendo per illustrare un altro emendamento, che peraltro è stato accolto dall'Aula. Infatti, con l'emendamento 8.2 si prevede che, per ciascun corso di studio, di cui alla legge n. 341 del 1990 (la legge sugli ordinamenti didattici), lo statuto determini le strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività didattiche. Ci sembra in questo modo di valorizzare e di mettere in primo piano queste nuove strutture, che d'altra parte con la nuova legge assumono funzioni e ruoli più importanti di quanto avveniva in passato.

L'emendamento 8.3 sarà illustrato dal senatore Longo.

Vorrei ora invece illustrare l'emendamento 8.4, nel quale si trattano i compiti assegnati al senato accademico. La lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 8 così recita: «distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo». Il nostro emendamento si muove invece in diverse direzioni: innanzitutto, per non consentire che si distribuisca del personale, perchè noi riteniamo che invece il senato accademico debba provvedere a distribuire dei posti. Stando almeno alla discussione svoltasi in Commissione, sembrava si potesse intendere che fosse meglio esplicitare che il senato accademico provvede a distribuire dei posti. L'altra direzione in cui si muove il nostro emendamento è relativa al fatto che riteniamo che sia di competenza del senato accademico distribuire non soltanto il personale docente e ricercatore, ma anche il personale tecnico e amministrativo.

Questo rientra in una visione che a noi sembra più consona al nuovo spirito del senato accademico, così come disegnato da questo comma dell'articolo 8. In questo modo il senato accademico assume il ruolo di programmazione generale dell'ateneo. Davanti a questi nuovi compiti, ci sembra che anche il personale tecnico-amministrativo debba essere di competenza del senato accademico. Inoltre, con la nostra logica emendativa ci muoviamo in una direzione che purtroppo è stata già bocciata, quella (lo vogliamo riaffermare) di una divisione di compiti abbastanza netta tra senato accademico e consiglio di amministrazione. Ci sembra allora che lasciare questa parte relativa al personale tecnico-amministrativo, che per una università moderna, a nostro avviso, è sempre più importante e deve sempre più essere collegata al lavoro dei docenti, al di fuori della visione globale di programmazione dell'ateneo, sia un errore.

Vorrei ora illustrare l'emendamento 8.5, riferito al comma 5, laddove si parla della composizione del senato accademico e si fissa la quantità in un numero pari alla metà del numero dei presidi. Per noi qui sorge un problema: è importante a nostro avviso che, accanto ai presidi, che sono i rappresentanti delle facoltà, siano nella stessa misura presenti i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari esistenti nelle università. Chiediamo quindi che il numero non sia pari alla metà dei presidi; proprio per l'importanza che l'organizzazione della ricerca e della didattica ha reciprocamente per i due settori, riteniamo che nel senato accademico, in questo senato accademico – continuo a dire – con i suoi nuovi compiti, debbano essere rappresentate le aree scientifico-disciplinari esistenti nelle università. Rispetto alle modalità –

diciamo così - di elezione, pensiamo, secondo il nostro principio generale, che esse debbano essere fissate dallo statuto.

Con l'emendamento 8.6 diamo la possibilità che lo statuto determini le procedure elettive per ulteriori rappresentanze della comunità scientifico-disciplinare presente nel senato accademico. Non è passata la nostra linea che affidava allo statuto il compito di regolare le diversità dei nostri atenei, ma vorrei ricordare a questa Aula, in verità abbastanza distratta, che i nostri atenei sono veramente caratterizzati da un'ampia diversificazione, che può essere estremamente produttiva se però ad essa corrisponde un'organizzazione, appunto, diversificata, con fini e compiti a loro volta diversificati. Mi sembra che lasciare agli statuti la possibilità di determinare anche altre rappresentanze di una comunità scientifico-disciplinare presente nell'ateneo vada nella direzione di dare voce alle diverse componenti degli atenei medesimi.

L'emendamento 8.7 riguarda la rappresentanza degli studenti all'interno del senato accademico, che dal disegno di legge al nostro esame viene rapportata al numero dei presidi; si parla, infatti, di un terzo del numero dei presidi e poi si aggiunge una frase - «e comunque non inferiore a uno» - che a me pare abbastanza strana, anche se non so se questo sia l'aggettivo esatto. Noi invece rapportiamo la presenza studentesca alla totalità dei membri del senato accademico.

POLLICE. I miei emendamenti si danno per illustrati.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 8.19 propone di estendere anche ai ricercatori la partecipazione all'elezione del rettore. Attualmente i ricercatori vi partecipano soltanto attraverso le loro rappresentanze. Si tratta di una norma che non trova più alcuna giustificazione. Infatti, non si capisce perchè la differenza di maturazione scientifica (che sicuramente si presume esservi tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori) debba influire, in qualsiasi maniera, nel momento in cui la comunità universitaria è chiamata ad eleggere il proprio supremo organo di governo.

Non si comprende come una norma di questo genere possa rimanere in piedi senza configurarsi - lo si voglia o no - come uno schiaffo gratuito ad una categoria, che - l'ho detto ieri e lo ripeto oggi - di fronte a scelte del genere è necessariamente indotta a rinchiudersi in una logica corporativa, che danneggia sia la categoria stessa, sia l'università nel suo insieme.

Credo che quest'Aula farebbe cosa saggia e prudente se rimuovesse, laddove è possibile, senza rivoluzionare nulla della vita universitaria, quegli aspetti che hanno il significato che ho appena richiamato.

Poc'anzi ho udito le argomentazioni addotte dal relatore nei confronti di altri emendamenti che avevano una certa attinenza con tali questioni. Egli ha detto che non è questa la sede per discutere certi argomenti, ma che lo si potrà fare quando affronteremo la normativa sul personale, con la quale interverremo per regolare anche il diritto elettorale, attivo e passivo, delle diverse categorie.

Questa argomentazione non mi persuade, perchè non stiamo regolando lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, bensì stiamo qualificando l'autonomia delle università e stabilendo quale qualità,

anche democratica essa debba avere. Da questo punto di vista, mi pare opportuno e doveroso intervenire laddove il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 desse indicazioni oggi non più accettabili.

L'emendamento 8.20 è essenzialmente tecnico; infatti, su questo aspetto vi è una convergenza con la maggioranza, tant'è vero che essa ha presentato un emendamento di identico contenuto.

L'emendamento 8.22 è di tenore analogo a quello che ho poc'anzi illustrato; esso concerne la composizione del consiglio di amministrazione. Quest'ultimo non è un organo con compiti di valutazione scientifica. Anche in questo caso, senza voler ancora una volta dare uno schiaffo gratuito ad una determinata categoria, non si vede perchè la si debba discriminare, sia pure in misura quantitativamente marginalissima, dal momento che non cambia nulla. Invece che sei ordinari e sei associati, quattro ricercatori e quattro rappresentanti del personale non docente propongo una rappresentanza paritaria: che senso ha e cosa cambia, se non una dichiarazione pregiudiziale, senza alcuna relazione rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate, di differenza di diritti e doveri?

L'ultima parte dell'emendamento 8.22 la propongo anche in forma separata, qualora ne fosse respinta la prima parte, con l'emendamento 8.21. Quest'ultimo tende ad introdurre la previsione - richiamata peraltro attraverso emendamenti presentati da altre parti politiche - che nei consigli di amministrazione siano comunque rappresentate le maggiori aree disciplinari presenti nell'università. Infatti è opportuno che il consiglio di amministrazione veda rappresentate al proprio interno le diverse esigenze delle maggiori aree disciplinari presenti nell'università.

L'emendamento 8.23 pone anch'esso la questione della composizione dei consigli di facoltà. Non ha più senso, soprattutto oggi che è stata riconosciuta una diversa funzione dei ricercatori in relazione alla didattica (in quanto è stata prevista la possibilità che vengano assegnati dei corsi di insegnamento ai ricercatori), che i ricercatori stessi non siano presenti personalmente nei consigli di facoltà come negli organi didattici, e non soltanto per rappresentanze. Costituisce un arricchimento per i consigli di facoltà, per i consigli di corso di laurea, per le strutture scientifiche e didattiche, che verranno costituite dagli statuti, avere la presenza di tutti coloro che vi operano.

Lo stesso discorso deve essere fatto per l'emendamento 8.25. Nell'ambito dei consigli delle strutture didattiche (oggi consigli di corso di laurea), come ho già sottolineato ieri, si decide e si coordina l'attività didattica e vengono assegnate le correlazioni per le tesi di laurea. Ha senso che persone chiamate ad operare, a lavorare insieme e a organizzare la didattica (come i ricercatori, cui oggi la nuova legge sugli ordinamenti garantisce il diritto di essere relatore e quindi a maggior ragione correlatore nelle tesi di laurea) non siano presenti nel momento in cui vengono assegnate le relazioni e le correlazioni? Che senso ha che un ricercatore abbia un suo rappresentante? Il rappresentante, eletto su base sindacale, politica, di categoria, è in grado di sostenere che il ricercatore non presente può essere un buon relatore o correlatore di una tesi? Che senso ha non costituire dei consigli delle strutture

didattiche come luoghi di lavoro per chi opera nelle attività didattiche? Con questo emendamento non poniamo una questione di stato giuridico del personale, ma di funzionamento e di funzionalità delle università.

L'emendamento 8.26 si riferisce al comma 15 dell'articolo 8, che prevede la possibilità di una retribuzione aggiuntiva per chi svolge le funzioni di preside di facoltà o di direttore di dipartimento.

Ritengo opportuno prevedere la possibilità, per il preside di facoltà o per il direttore di dipartimento (che magari decida di rinunciare a tale incentivo materiale), di essere esentato dal compito di tenere il corso di insegnamento. In sostanza si consente, con la rinuncia ad un incremento retributivo, un pieno e totale impegno nello svolgimento dei compiti (che sappiamo quanto siano gravosi) di preside di facoltà e di direttore di dipartimento, permettendo di non tenere il corso di insegnamento, che è un'attività molto pesante per chi la svolge con coscienza.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.17 si riferisce ad un aspetto puramente formale, tanto che si potrebbe dire che tende a correggere un refuso di stampa. Infatti, è evidente che al comma 4 con le parole «oltre a quelli», si vuol dire «oltre ai compiti».

Per quanto riguarda l'emendamento 8.18, ad avviso del relatore e dei firmatari dell'emendamento, le materie cui si riferisce il comma 7 debbono essere definite nello statuto e non nel regolamento.

VESENTINI. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti da me presentati, mi sia consentita un'osservazione sull'emendamento 8.19, presentato dal collega Strik Lievers, che aggiunge la categoria degli assistenti ad esaurimento dell'ateneo. Effettivamente, è opportuno farlo in analogia a quanto è stato stabilito in altre leggi; però, faccio rilevare che nel testo del disegno di legge i ricercatori compaiono in una serie di occasioni diverse. Se il senatore Strik Lievers è d'accordo, suggerisco la predisposizione di una norma finale, analogamente a quanto abbiamo fatto – se ricordo bene – in occasione della legge sugli ordinamenti didattici, che stabilisca che quando nel testo si parla di ricercatori confermati si ricomprende anche la categoria degli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciò consentirebbe di evitare di dimenticare di operare questa aggiunta ogni volta che nel testo ricorre il termine «ricercatore».

Passo ora ad illustrare una serie di emendamenti che si apre con l'emendamento 8.16. Tali emendamenti iniziano, non a caso, tutti nello stesso modo, cioè con le parole «lo statuto». Mi richiamo all'intervento che ho svolto ieri in sede di discussione generale, nel quale sostenevo che l'autonomia se la danno le singole università e che quindi sono gli statuti delle singole università che disciplinano la composizione del senato accademico, fatti salvi alcuni principi generali.

L'emendamento 8.16 riguarda la composizione del senato accademico, che deve comunque comprendere i presidi delle facoltà. Inoltre, l'emendamento prevede che lo statuto disciplini anche le materie alle cui deliberazioni partecipano rappresentanze di altre componenti. Non si tratta di istituire un regime più o meno assembleare, quanto di regolamentare le competenze di voto e le relative responsabilità.

L'emendamento 8.15 riguarda la composizione dei consigli di amministrazione. In questo caso si va un po' più in là e, oltre a precisare le diverse rappresentanze e responsabilità di voto, si aggiunge che lo statuto disciplina altresì le forme di eventuale partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire al bilancio dell'università. Questo è quanto già esiste nella legislazione vigente e ritengo opportuno introdurre questo elemento nel testo al nostro esame con la cautela espressa nelle ultime righe dell'emendamento, che prevede che su tali attività il senato accademico abbia preventivamente espresso un parere vincolante.

Colgo l'occasione dell'illustrazione di questo emendamento per dissipare un equivoco che sembra essere nato intorno al mio intervento di ieri e che mi sembra di aver percepito nella replica del relatore. Non ho mai deprecato i finanziamenti privati all'università; anzi, ho sempre sostenuto che il pericolo che alcuni vedevano - non certo io - era inesistente. L'imprenditoria italiana è abituata più a ricevere che a dare, anche nel settore dell'università.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.13, esso intende porre rimedio a quella che ritengo sia stata una semplice dimenticanza. Al comma 9, è bene che si preveda anche la chiamata dei ricercatori, altrimenti non si evincerebbe da nessuna norma contenuta nel testo chi ha il compito di chiamare i ricercatori.

L'emendamento 8.14 riguarda la elezione del preside di facoltà e ripete l'impostazione autonomistica che ha già caratterizzato gli emendamenti che ho appena illustrato. Si specifica il modo in cui viene definita la partecipazione degli studenti, che del resto si ritrova già nel testo proposto dalla Commissione.

* LONGO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 8.3, 8.8, 8.9 e 8.12.

Inizio dall'emendamento 8.3, che riguarda l'elezione del rettore. Ricordo ai colleghi che il testo proposto dalla Commissione prevede che l'elettorato attivo sia esteso anche ai rappresentanti degli studenti; il nostro emendamento comprende tra coloro che hanno diritto ad eleggere il rettore anche i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio. Ci pare una misura necessaria e positiva per far sì che il più elevato livello di governo dell'ateneo sia espresso da tutte le componenti universitarie; comunque, per questo come per altri emendamenti adottiamo una simmetria per il riconoscimento dell'elettorato attivo ai rappresentanti dei docenti, degli studenti e del personale non docente.

L'emendamento 8.8 si riferisce alle riunioni del senato accademico relative alla definizione di programmi per lo sviluppo degli atenei; anche in questo caso si prevede che alle deliberazioni del senato accademico relative a tale materia, così come il testo proposto prevede la partecipazione di una rappresentanza di studenti, partecipi anche una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo eletta in numero pari al numero dei presidi di facoltà. Il criterio cui si ispira questo emendamento è ovvio e su di esso ho già svolto alcune considerazioni.

L'emendamento 8.9 riguarda la composizione del consiglio di amministrazione. Il nostro emendamento è interamente sostitutivo del comma 7; per un verso, si preoccupa di stabilire dei criteri invece di fissare in modo minuzioso e prescrittivo il meccanismo per la formazione del consiglio di amministrazione, mentre per un altro verso tende a ridurre drasticamente il numero dei componenti il consiglio stesso, che viene fissato in un numero comunque non superiore ad 11 membri, eletti da tutte le componenti universitarie. L'emendamento prevede che tale riduzione valga anche per quella previsione, contenuta nel testo proposto dalla Commissione, in base alla quale il consiglio di amministrazione può essere integrato con rappresentanti di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse; per tali soggetti il testo della Commissione prevede un numero massimo di sei, mentre l'emendamento 8.9 prevede il limite massimo di tre.

Tuttavia, il cuore dell'emendamento è l'esclusione che del consiglio di amministrazione possano far parte rappresentanti di soggetti privati, con le caratteristiche descritte nel testo presentato dalla Commissione. Le ragioni di tale esclusione mi paiono del tutto ovvie. Esse nascono non solo dalla discussione che si è sviluppata nei mesi scorsi e dai sospetti che sono stati sollevati, alcuni dei quali non infondati, ma anche dalla natura meramente propagandistica della previsione di cui al comma 7. Mi pare che il dibattito e la realtà del paese abbiano sufficientemente dimostrato che la presenza nel consiglio di amministrazione di soggetti privati sia in realtà una specie di «foglia di fico» che nasconde il fatto che con l'attuale situazione degli atenei, in assenza di un'adeguata mobilitazione delle risorse, soggetti privati a qualche titolo interessati a questa misura non ve ne sono. Probabilmente, la soluzione più adeguata poteva essere una misura – in questo caso demandata ai regolamenti – che prevedesse la creazione di strutture di collaborazione nel caso di convenzioni tra università ed enti e soggetti privati.

L'emendamento 8.12 prevede nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programmazione e alla gestione delle attività didattiche una rappresentanza degli studenti iscritti al corrispondente corso di studio pari ad almeno un terzo del totale dei membri delle strutture stesse. Anche il testo proposto all'Aula prevede la presenza di rappresentanti degli studenti in queste strutture, ma la prevede solo nell'ambito e nella quantità stabilita dalle vigenti disposizioni. A noi pare, invece, che sia opportuno e necessario indicare con precisione una soglia minima al di sotto della quale non si possa andare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussione, con l'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8, alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Allegato alla seduta n. 485**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5343. - «Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali» (2640) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4864. - «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2641) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

C. 5044. - «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2642) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DELL'OSSO, MANCINO, PECCHIOLO, FABBRI, DIPAOLO, BONO PARRINO, OSSICINI, BOATO, CANDIOTO, DUJANY, POLLICE, POZZO, SALVATO, MURMURA, SALERNO, AZZARÀ, COVIELLO, BOGGIO, DE CINQUE, COLOMBO, LEONARDI, MAZZOLA, CHIMENTI, TOTH, DE GIUSEPPE, VENTURI, CECCATELLI, LOMBARDI, ZECCHINO, MICOLINI, IANNI, GOLFARI, BUSSETI, GALLO, VENTRE, PARISI, SARTORI, FERRARI-AGGRADI, BONORA, ACQUARONE, BAUSI, SPITELLA, CARLOTTO, PINTO, ALIVERTI, AZZARETTI, GUZZETI, VETTORI, SANTALCO, DI LEMBO, DE

VITO, FAVILLA, CORTESE, PATRIARCA, GIACOVAZZO, ULIANICH, SANESI, PONTONE, STRIK LIEVERS, MARIOTTI, MACIS, SPOSETTI, MONTINARO, LOPS, VETERE, MARGHERI, SCARDAONI, BATTELLO, MARGHERITI, SENESI, GAMBINO, TOSSI BRUTTI, ALBERICI, BRINA, VIGNOLA, GRECO, GAROFALO, LOTTI, IMPOSIMATO, FERRAGUTI, LAMA, CROCETTA, VITALE, MERIGGI, IANNONE, ACONE, MERAVIGLIA, FRANZA, MANIERI, MANCIA, FERRARA Pietro, GUIZZI, SCEVAROLLI, FOGU, VELLA, RICEVUTO, ZANELLA, GEROSA, PIZZO, SIGNORI, AGNELLI Arduino, MARNIGA, ZITO, FORTE e RUBNER. - «Modifica dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (2643);

PETRARA, GIANOTTI, TORNATI, NOCCHI, VOLPONI, BUSSETI, PUTIGNANO, LOPS, DIPAOLO, CARDINALE, SALERNO, IANNONE, BAIARDI, MONTINARO, PELLEGRINO e TRIPODI. - «Tutela delle terrecotte popolari» (2644);

PETRARA, BAIARDI, CARDINALE, SENESI, LONGO, LOPS e IANNONE. - «Delega al Governo ad emanare il Testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici» (2645);

FILETTI. - «Riconoscimento del profilo professionale di funzionario tributario al personale già dipendente dalle aziende appaltatrici della riscossione delle imposte di consumo» (2646).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 26 gennaio 1991, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.b, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la relazione sul programma di ammodernamento pluriennale n. SMA 26 relativo allo sviluppo di un apparato MIDS (Multifunctional Information Distribution System - sistema multifunzionale di distribuzione delle informazioni in campo tattico) (n. 123).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il predetto documento è stato deferito alla 4^a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 marzo 1991.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, d'iniziativa dei senatori:

BOSCO, COLETTA, CUTRERA, GOLFARI, NEBBIA, PAGANI, RUBNER e TORNATI. - «Modificazione dell'articolo 22 del Regolamento» (*Doc. II*, n. 20).

